



**COMUNE DI MADRUZZO**  
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 28.03.2019  
Il Segretario generale  
Dott.ssa Cinzia Mattevi

Copia analogica, composta da n. facciate, conforme al documento informatico originale munito della prescritta firma digitale valida e non revocata.

Madruzzo,

Il Segretario generale  
dott.ssa Cinzia Mattevi



**COMUNE DI MADRUZZO**  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 1-2019**

### **NORME DI ATTUAZIONE PRG DI LASINO**

**Testo completo con raffronto**

***Marzo 2019 - Adozione preliminare***

Il tecnico incaricato  
**dott. arch. Remo Zulberti**  
Cimego, P.zza Principale 84  
38083 Borgo Chiese (TN)  
[remozulberti@hotmail.com](mailto:remozulberti@hotmail.com)



**LEGENDA:**

Testo aggiunto

Testo cancellato

**SOMMARIO**

<b>Titolo 1• Generalità.....</b>	<b>3</b>
art. 1     Natura, scopi contenuti del P.R.G. ....	3
art. 2     Modalità generali di attuazione del piano.....	3
art. 3     Effetti e cogenza del P.R.G.....	3
<b>Titolo 2• Vincoli idrogeologici.....</b>	<b>4</b>
art. 4     Vincoli preordinati alla sicurezza del territorio .....	4
art. 5     Vincoli preordinati alla tutela delle risorse idriche.....	4
<b>Titolo 3• Vincoli Ambientali E Paesistici.....</b>	<b>4</b>
art. 6     Invariante del PUP .....	4
<i>Beni archeologici rappresentativi:</i> .....	4
<i>Beni architettonici e artistici rappresentativi:</i> .....	4
<i>Altre aree di interesse archeologico:</i> .....	4
art. 7     Manufatti e siti di rilevanza culturale .....	5
<i>Vincolo diretto:</i> .....	5
<i>Vincolo indiretto:</i> .....	5
<i>Da sottoporre a verifica:</i> .....	5
art. 8     Aree di protezione dei siti archeologici .....	5
<i>aree a tutela 01</i> .....	5
<i>aree a tutela 02</i> .....	6
<i>aree a tutela 03</i> .....	6
art. 9     Aree di rispetto storico-paesaggistico [Pa] .....	6
art. 10    Soppresso.....	7
art. 11    Aree di tutela ambientale .....	7
art. 12    Aree di protezione dei laghi [La].....	7
art. 13    Aree di protezione fluviale e ambiti ecologici.....	7
art. 14    Foreste demaniali e boschi di pregio .....	8
art. 15    Soppresso.....	9
art. 15bis   Siti inquinati .....	9
<b>Titolo 4• Criteri di salvaguardia ambientale .....</b>	<b>9</b>
art. 16    Prescrizioni generali per la salvaguardia ambientale .....	9
<i>Barriere architettoniche:</i> .....	9
<i>Inquinamento acustico:</i> .....	10
<i>Permeabilità dei suoli:</i> .....	10
<i>Spazi a verde privato:</i> .....	10
art. 17    Ambientazione degli interventi edilizi.....	10
art. 18    Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone urbane .....	11
art. 19    Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone extraurbane.....	12
<b>Titolo 5• Definizioni e parametri urbanistci.....</b>	<b>13</b>
art. 20    Condizioni di edificabilità ed asservimento delle aree .....	13
art. 21    Applicazione degli indici urbanistici .....	14
art. 22    Categorie di intervento edilizio .....	14
art. 23    Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni .....	14
art. 24    Costruzioni accessorie .....	17
art. 25    Distanze minime per le costruzioni .....	20
art. 26    Soppresso.....	20
art. 27    Distanze minime per le costruzioni dalle strade urbane .....	20
art. 28    Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali .....	21
art. 29    Dotazioni di parcheggio.....	21

art. 30	Ampliamenti volumetrici sempre ammessi .....	22
art. 31	Compensazioni per aree agricole di pregio .....	22
<b>Titolo 6• Sistema insediativo e produttivo .....</b>		<b>23</b>
art. 32	Aree per insediamenti residenziali.....	23
art. 33	Zone A: insediamenti residenziali di antica formazione .....	23
art. 34	Zone B: insediamenti residenziali di recente formazione.....	23
art. 35	Zone B1: aree residenziali sature.....	23
art. 36	Zone B2: aree residenziali di completamento .....	24
	<i>Tipo [B2 a]</i> .....	24
	<i>Tipo [B2 b]</i> .....	24
	<i>Tipo [B2 c]</i> .....	24
	<i>Tipo [B2d]</i> .....	24
art. 37	Zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione .....	25
art. 38	Zone C1: aree residenziali di espansione.....	25
	<i>Tipo [C1a]</i> .....	25
	<i>Tipo [C1a]</i> .....	25
art. 39	Soppresso.....	25
art. 40	Zone D: aree per attività produttive e terziarie .....	25
art. 41	Aree per insediamenti produttivi del settore secondario.....	26
art. 42	Aree per attività commerciali .....	26
art. 43	Aree per attrezzature turistico-ricettivo .....	27
art. 44	Zone L: aree per attività estrattive .....	28
art. 45	Zone E: aree del territorio aperto.....	28
art. 46	Aree agricole.....	28
art. 47	Aree agricole di pregio .....	31
art. 47bis	Altre aree agricole .....	31
art. 48	Prati e pascoli.....	31
art. 49	Boschi .....	32
art. 50	Aree a elevata naturalità .....	32
art. 51	Aree per strutture a servizio dell'agricoltura.....	32
art. 52	Zone F: Aree per attrezzature e servizi pubblici.....	33
art. 53	Attrezzature pubbliche .....	34
art. 54	Verde pubblico.....	34
art. 55	Parcheggi pubblici .....	35
art. 56	Attrezzature ed impianti tecnici.....	35
art. 57	Cimiteri.....	36
art. 58	Depuratori.....	36
art. 59	Impianti di recupero rifiuti speciali .....	37
art. 60	Zone H: verde privato.....	38
<b>Titolo 7• Opere di infrastrutturazione del territorio .....</b>		<b>38</b>
art. 61	Viabilità e spazi pubblici .....	38
art. 62	Impianti di telecomunicazione.....	39
art. 63	Elettrodotti e metanodotti .....	40
<b>Titolo 8• Strumenti attuativi delle previsioni del prg .....</b>		<b>40</b>
art. 64	Piani attuativi .....	40
<b>Titolo 9• Prescrizioni finali .....</b>		<b>41</b>
art. 65	Interventi di infrastrutturazione .....	41
art. 66	Deroghe .....	41
art. 66	Norme transitorie e finali.....	41
<b>Allegati.....</b>		<b>42</b>
Allegato 1 - Schema tipologico delle costruzioni accessorie (art. 25 NdA).....		42
Allegato 2 - Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444/1968 (art. 26 NdA) .....		43

## TITOLO 1° GENERALITÀ

---

### ***art. 1 Natura, scopi contenuti del P.R.G.***

1. Il *Piano Regolatore Generale* è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua a livello comunale la pianificazione provinciale. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.
2. Formano oggetto del *Piano Regolatore Generale*:
  - l'individuazione del perimetro del centro storico, degli insediamenti storici sparsi e la formulazione delle prescrizioni e delle modalità di intervento su di essi ([secondo il PGTIS](#));
  - l'individuazione degli insediamenti abitativi;
  - l'individuazione delle aree per le attività residenziali, terziarie, primarie, servizi, produttive e per le infrastrutture;
  - l'individuazione dei vincoli gravanti sul territorio, motivati da particolare interesse culturale, naturalistico e paesaggistico o finalizzati alla sicurezza del suolo e alla protezione delle acque;
  - la formulazione delle norme opportune per la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio;
  - la delimitazione delle aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi.
3. Il *Piano Regolatore Generale* di Lasino è costituito dai seguenti elaborati:
  - la cartografia comprendente:
    - n. 6 tavole del sistema ambientale in scala 1: 2.500;
    - n. 6 tavole del sistema insediativo insediativo in scala 1: 2.500;
    - la relazione illustrativa;
    - le presenti norme di attuazione
4. Fanno parte integrante del *Piano Regolatore Generale* le indicazioni grafiche e normative del *Piano degli insediamenti storici* di Lasino. Le tavole del P.R.G. riportano le aree sottoposte a *Piano degli insediamenti storici*, per le quali valgono le norme edilizie e le indicazioni di dettaglio di quest'ultimo.

### ***art. 2 Modalità generali di attuazione del piano***

1. L'attuazione del P.R.G. ha luogo secondo le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione.
2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia. I piani attuativi hanno carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti.
3. Sulle aree non soggette a piano attuativo, le previsioni di PRG si attuano con intervento diretto, ottenuta la concessione edilizia o presentata la denuncia d'inizio attività.
4. I vincoli preordinati alla sicurezza del territorio nonché riportati nelle tavole del sistema ambientale e la relativa normativa prevalgono sulle indicazioni cartografiche e normative, eventualmente in contrasto, contenute nelle tavole del sistema insediativo.
5. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

### ***art. 3 Effetti e cogenza del P.R.G.***

1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi

soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle destinazioni d'uso e nel rispetto di eventuali vincoli.

## **TITOLO 2° VINCOLI IDROGEOLOGICI**

---

### ***art. 4 Vincoli preordinati alla sicurezza del territorio***

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta di Sintesi Geologica provinciale, approvata con deliberazione della G.P. n. 2813 del 23.10.2003 e s.m., e del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), di cui al D.P.R. 15.02.2006 e s.m.

### ***art. 5 Vincoli preordinati alla tutela delle risorse idriche***

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta delle Risorse Idriche provinciale, approvata con deliberazione della G.P. n. 2248 del 05.09.2008 e s.m..

## **TITOLO 3° VINCOLI AMBIENTALI E PAESISTICI**

---

### ***art. 6 Invarianti del PUP***

1. Il P.U.P. definisce invarianti (norme di attuazione, art. 8, comma 1) quegli "elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale e che sono meritevoli di tutela e valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale". Costituiscono invarianti i siti o elementi di particolare pregio di ordine geologico, ecologico, morfologico, paesaggistico, storico e culturale, riportati negli "elenchi di invarianti" dell'Allegato D al P.U.P., che comprendono anche le aree indicate ai sensi dell'art. 142 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42).
2. Sono classificati dal PUP e riportati nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG i seguenti elementi:

#### **Beni archeologici rappresentativi:**

Nell'elenco è erroneamente inserito l'elemento A40 - "Carega del diaol", sito nel Comune di Cavedine.

#### **Beni architettonici e artistici rappresentativi:**

- T145 Castel Madruzzo;
- T146 Chiesa di S. Tommaso Da Canterbury vesc. e mart. (edicola);
- T147 Chiesa di S. Siro.

Sono inoltre classificati dal PUP i seguenti elementi:

#### **Altre aree di interesse archeologico:**

- località *Lasino - Al Panificio*: edificio di epoca romana
- località *Dosso di S. Siro*: materiale sporadico di età preistorica e romana
- località *Gaggio*: necropoli romana
- località *Madruzzo - Broilo*: edificio di epoca romana
- località *Madruzzo - Predere*: necropoli romana
- località *Pinedi*: materiale sporadico dell'età del bronzo e ferro

3. Ogni intervento interessante siti od elementi menzionati al comma precedente fa riferimento a quanto disposto dalle leggi specifiche.

## **art. 7 Manufatti e siti di rilevanza culturale**

1. Sono i manufatti ed i siti vincolati ai sensi del “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*” (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) nelle seguenti modalità:
  - vincolo diretto (art. 10);
  - vincolo indiretto (art. 45);
  - da sottoporre a verifica (art. 12).

L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nel provvedimento di vincolo.

Gli interventi edilizi e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT.

2. L'elenco dei manufatti e siti vincolati, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è riportato qui di seguito:

### Vincolo diretto:

- *Castel Madruzzo*: p.ed. 353, 354; C.c. Lasino;
- *Villa Ciani Bassetti* a Lasino: p.ed. 139, 140, 141, 360/1, 360/2, p.f. 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 142, 143, 146, 147, 1751/2, 1753, 1754, 1755, 1756/1, 1756/2, 1757, 1758, 1759, 1760, 3525; C.c. Lasino;
- *Chiesa della Madonna di Loreto* a Madruzzo: p.ed. 295; C.c. Lasino;
- *Chiesa di S. Siro*: p.ed. 362; C.c. Lasino;
- *Chiesa di S. Pietro Apostolo* a Lasino: p.ed. 5; C.c. Lasino;
- *Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria* a Pergolese: p.ed. 478; C.c. Lasino.
- *Cimitero* di Lasino: p.ed. 510; C.c. Lasino;
- *Edicola del S. Crocefisso* a Lasino: p.ed. 286; C.c. Lasino.

### Vincolo indiretto:

- *Zona di rispetto di Castel Madruzzo*: p.f. 919, 920, 921, 922/1, 922/2, 923; C.c. Lasino.

### Da sottoporre a verifica:

- *Palazzo proprietà comunale* di Lasino: p.ed. 6; C.c. Lasino;
- *Monumento cimiteriale* a Lasino: p.ed. 510; C.c. Lasino;

3. Rivestono altresì interesse culturale i manufatti attribuibili al primo conflitto mondiale, ai sensi della legge di Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale (L. 7 marzo 2001 n. 78). Qualsiasi intervento interessante tali manufatti deve essere comunicato alla Soprintendenza ai Beni Architettonici della P.A.T..

## **art. 8 Aree di protezione dei siti archeologici**

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, ai sensi del “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*” (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.) e delle “*Nuove disposizioni in materia di beni culturali*” (L.P. n. 1/2003 e s.m.). La loro classificazione e la perimetrazione è stata eseguita su indicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte.
2. La tutela dei siti archeologiche si esercita in base alle seguenti classi:

### aree a tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato ai sensi del “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*” (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.).

Nell'area di protezione è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e valorizzazione.

#### aree a tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente privata del contesto archeologico tramite asportazione con scavo stratigrafico dello stesso, o sottoposta a vincolo primario (area a tutela 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedano la domanda di concessione edilizia o la denuncia d'inizio attività, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire, con congruo anticipo, il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo, alla richiesta di concessione o denuncia d'inizio attività deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, che l'Ufficio Tecnico comunale trasmetterà alla Soprintendenza stessa. Questa potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione dei lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici perimetrali dal P.G.T.I.S. devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.es. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

#### aree a tutela 03

Sito non contestualizzabile per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno contestualizzare il sito e classificarlo come area a tutela 01 o 02. Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della P.A.T. venga informata circa gli interventi di scavo interessanti gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio tecnico comunale trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate e delle denunce d'inizio attività che interessano tali aree.

3. E' fatto obbligo di denuncia alla Soprintendenza ai Beni Culturali da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.
4. Sono tutelate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della P.A.T. e riportate in cartografia di PRG nelle tavole del Sistema Ambientale i seguenti siti:
  - località *Doss Fabian—Crona dei Gregi*: riparo in sottoroccia e sepoltura ad inumazione dentro vaso dell'età del bronzo antico sito a tutela archeologica 02;
  - località *Dosso di S. Siro*: materiale sporadico di età preistorica e romana sito a tutela archeologica 02;
  - località *Al Panificio*: edificio di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
  - località *Gaggio*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03;
  - località *Pinedi*: materiale sporadico dell'età del bronzo e ferro sito a tutela archeologica 03;
  - località *Madruzzo - Broilo*: edificio di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
  - località *Madruzzo - Predere*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03;
  - località *Cast. Codé*: materiale sporadico di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
  - località *Pozze*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03.

#### **art. 9 Aree di rispetto storico-paesaggistico [Pa]**

1. Sono aree inedificate situate in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto paesaggistico-ambientale.

2. Al loro interno è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona.
3. Per i fondi agricoli sono ammesse solamente le opere di gestione e miglioramento colturale, secondo principi di minimizzazione dell'impatto paesaggistico e di rispetto dei manufatti storici esistenti (muri di sostegno in pietra, steccati in legno, ecc.).
4. Sono sempre ammessi gli interventi di infrastrutturazione pubblica, inerenti la realizzazione o la sistemazione di strade/percorsi, parcheggi, reti infrastrutturali, ecc., con relative opere di sostegno, nonché gli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale.

#### ***art. 10 Soppresso***

#### ***art. 11 Aree di tutela ambientale***

1. Si tratta di aree naturali o trasformate dall'opera dell'uomo, caratterizzate da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà, ove l'applicazione delle funzioni previste dalla cartografia di piano sono subordinate all'esigenza di salvaguardare tali prerogative ambientali.
2. In tali aree tutti gli interventi di alterazione dello stato fisico dei luoghi e di trasformazione edilizia sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, che si esercita nelle modalità previste al Titolo III, **Tutela e valorizzazione del paesaggio (art. 63 e segg.) della L.P. 15/2015. La tutela del paesaggio, della L.P. 1/2008 e s.m**
3. Gli organi competenti nel pronunciarsi sulle domande di autorizzazione a fini paesaggistici non possono imporre limiti ad altee e cubature diversi da quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale per le zone specificatamente destinate a edificazione (L.P. 1/2008, art. 75).

#### ***art. 12 Aree di protezione dei laghi [La]***

1. Sono aree poste a tutela delle rive di laghi e fiumi, al fine di garantirne l'integrità ambientale e l'utilizzazione sociale. **Al loro interno si applicano i criteri previsti all'articolo 22 della L.P. 5/2008 di approvazione del PUP.**
2. **Al loro interno sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive.** Per gli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, sono ammessi ampliamenti anche con limitati aumenti di ricettività purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. In ogni caso, la volumetria **londa fuori terra VI esistente destinata alla ricettività non può essere incrementata per un valore assoluto massimo di VI fino a aumentata in misura superiore a** 450 mc. o, **metri cubi** in alternativa, al 10% del volume **VI** esistente.
3. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona.

#### ***art. 13 Aree di protezione fluviale e ambiti ecologici***

1. Sono aree poste lungo i corsi d'acqua principali, meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.
2. Nelle aree di protezione fluviale è vietata qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia, ad esclusione di:
  - opere di valorizzazione e fruibilità ambientale;
  - opere di sistemazione idraulica;
  - opere speciali di infrastrutturazione del territorio (ponti).

3. I corsi d'acqua del demanio provinciale sono comunque soggetti alle norme in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche(L.P. 11/2007). (L.P. 18/1976). Queste prescrivono un'area di protezione larga 10 m, misurata in orizzontale dal limite della proprietà provinciale.  
La proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne questi ultimi, la proprietà demaniale coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.
4. Corrispondono alle aree di protezione fluviale gli ambiti fluviali ecologici individuati dal PGUAP, che si distinguono in:
  - ambiti fluviali con valenza ecologica elevata;
  - ambiti fluviali con valenza ecologica mediocre.
5. Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata:  
Le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima, possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredata da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.
6. Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre:  
In queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. E' a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. A tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredata da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

#### **art. 14 Foreste demaniali e boschi di pregio**

1. Sono aree definite ai sensi della L.P. 11/2007 - *Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*, ove la Provincia persegue finalità volte alla gestione forestale e ambientale sostenibile, con particolare riguardo:
  - a) alla conservazione e alla valorizzazione, per le generazioni attuali e future, dei peculiari caratteri silvopastorali, faunistici, storico-paesaggistici delle foreste demaniali, oltre che degli elementi di particolare significato naturalistico che le caratterizzano;
  - b) alla ricerca applicata e alla sperimentazione per ottenere indicazioni utili al miglioramento della gestione silvo-pastorale e faunistica delle foreste trentine, garantendone al contempo un'equilibrata fruizione ricreativa;
  - c) all'applicazione, tramite interventi svolti da operatori qualificati, di tecniche gestionali compatibili e di azioni volte a valorizzare le foreste demaniali come modelli di gestione forestale e faunistica sostenibile, in grado di integrare servizi sociali di rilevanza pubblica con funzioni di protezione e con funzioni economiche di qualità;
  - d) alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio immobiliare in coerenza con le finalità previste da questo articolo;

- e) all'educazione, all'informazione e alla formazione sulle professioni della montagna e sui valori naturali della foresta e degli ambienti montani, oltre che sui benefici diretti e indiretti che essa garantisce e sui valori connessi con la gestione delle risorse naturali rinnovabili;
  - f) alla promozione dell'ambiente trentino e delle politiche di gestione applicate nei settori forestale ma anche ambientale, turistico e culturale, con funzioni di alta rappresentanza.
2. Tali aree sono sottoposte alla diretta amministrazione dell'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali.

***art. 15 Soppresso***

***art. 15bis Siti inquinati***

1. Sono aree definite dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APPA) della Provincia di Trento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia, riportate nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG.  
L'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica individua nel territorio del Comune di Lasino i seguenti siti inquinati:
  - ex discarica RSU in località Codecce (Predere) - discarica SOIS bonificata;
  - ex discarica RSU in località zona artigianale (Barcolo) - discarica SOIS bonificata.
2. L'individuazione del sito deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/2001.
3. Relativamente alle ex discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere mantenuti integri nel tempo per evitare qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
4. Per la destinazione ed utilizzo di tali aree si deve inoltre fare riferimento a quanto previsto dal Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 65 del Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULP) con deliberazione di Giunta Provinciale n. 5404 del 60/04/1993<sup>1</sup>.
5. In base al comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n.36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, sono ammette destazioni finali ad uso agricolo "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane o zootecniche".
6. Per le aree definite come "non contaminate" le trasformazioni urbanistiche devono comunque essere precedute da una analisi del rischio che comprovi l'idoneità dell'area con la nuova destinazione d'uso.

---

## **TITOLO 4° CRITERI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

---

***art. 16 Prescrizioni generali per la salvaguardia ambientale***

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.  
La trasformazione edilizia deve rispettare le seguenti regole:

**Barriere architettoniche:**

---

<sup>1</sup> Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2175 dd. 9/12/2014 con approvazione del 4° aggiornamento

Oltre al rispetto della vigente legislazione, in tutti i casi di nuova costruzione le sistemazioni delle aree di pertinenza, ivi compreso l'accesso al piano terreno, devono essere totalmente privi di ostacoli architettonici. La eventuale presenza di ostacoli va superata con pendenze del terreno. La presente norma si applica, per quanto compatibile con le preesistenze, anche nei casi di ampliamento o di totale trasformazione dell'immobile.

**Inquinamento acustico:**

Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dal comma 4 dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447.

Ai sensi della medesima Legge, unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.

In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di concessione edilizia sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto che per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

**Permeabilità dei suoli:**

Nei casi di trasformazione dei terreni (in particolare quando un suolo permeabile viene in parte impermeabilizzato) va previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde, purché non arrechino danni alle proprietà finitime, altrimenti vanno allacciati alla rete delle acque bianche dove esista. Tale sistema dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.). Di norma non è ammesso in nessun caso il convogliamento delle acque bianche in fognatura in tutti i casi di trasformazione di aree agricole in aree urbanizzate. Anche nelle zone consolidate l'utilizzo dei parametri edilizi è subordinato alla verifica della permeabilità dei suoli che favorisca la massima previsione di superfici permeabili.

**Spazi a verde privato:**

Fatto salvo quanto diversamente prescritto dalle presenti norme, la superficie fondiaria pertinente all'intervento (al netto delle quote pubbliche) deve essere lasciata permeabile per almeno il 30%. A tal fine vengono considerati spazi permeabili anche solai con soprastanti almeno cm.40 di terreno drenante (copertura a verde estensivo).

La presente norma si applica in tutti i casi di ampliamento o riduzione esterni alla sagoma dell'edificio e nei casi di nuova costruzione. Nelle zone produttive la norma si intende assolta con la messa a dimora di specie arboree ed arbustive in grado di realizzare una copertura sufficiente per assolvere le funzioni di ombreggiamento, schermatura, filtro e miglioramento microclimatico in genere.

La progettazione ecologico-funzionale del verde viene a far parte integrante dell'intero intervento di trasformazione.

***art. 17 Ambientazione degli interventi edilizi***

1. I seguenti criteri generali devono essere osservati in tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro degli insediamenti di antica formazione, fatti salvi gli interventi sui

manufatti ed i siti vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) per cui valgono le specifiche prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici.

2. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati destinati alla residenza, ai servizi, alle attività terziarie o rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:
  - a) le costruzioni all'interno degli abitati devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, gli assi di orientamento e gli allineamenti. Nei terreni in pendenza gli scavi ed i riporti vanno minimizzati: a questa esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edilizi vanno disposti in posizioni marginali rispetto ai lotti e il più vicino possibile agli altri edifici, in modo da poter mettere in comune le strade d'accesso, ridurre gli oneri relativi e salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano;
  - b) le costruzioni in territorio aperto devono adottare i medesimi criteri, tenendo comunque presente, che nel contesto paesaggistico assumono un ruolo di maggior responsabilità, in quanto si configurano spesso come emergenze visive. Le nuove costruzioni devono essere preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi devono adeguarsi all'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti, i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali e le opere di sostegno. Le tipologie edilizi devono riprendere, anche interpretandole ed attualizzandole, quelle tradizionali;
  - c) gli interventi complessi ed i piani attuativi devono prevedere volumetrie accorpate in funzione della densità e delle volumetrie previste, al fine di determinare tessuti urbani razionali ed organici. La viabilità deve essere contenuta nello sviluppo lineare e va sempre dotata di percorsi pedonali ben distinti. La disposizione dei fabbricati deve tener conto del contesto ambientale specifico di ogni area. Le visuali significative e gli scorci panoramici vanno salvaguardati e valorizzati. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi: giardini, orti, parcheggi e strade. Anche la tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione deve tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici adottando essenze arboree e materiali tipici del posto ed evitando l'inserimento di elementi estranei al contesto. Va fatto ampio uso del verde per valorizzare gli edifici ed armonizzarli nel paesaggio. I progetti devono essere elaborati con particolare attenzione all'ambiente ed all'architettura, curando la qualità dei dettagli, dei particolari, delle finiture e degli arredi esterni.
3. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi, commerciali o zootecnici vanno osservate le seguenti indicazioni:
  - a) la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;
  - b) l'appontamento dei suoli deve eseguire il criterio di minima alterazione del terreno. Se questo è in declivio, vanno eseguiti terrazzamenti con scarpate inerbite, riducendo al minimo i muri di sostegno;
  - c) i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale. Le masse, le forme ed i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprenderne i caratteri più tipici;
  - d) nei prospetti in vista, i materiali tradizionali devono prevalere su quelli di nuova produzione, che non rientrano nella tradizione costruttiva locale. Le coperture devono essere preferibilmente a padiglione con i manti in metallo o in materiale tradizionale. Per i tetti piani è opportuno il ricorso a copertura inerbita.

#### ***art. 18 Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone urbane***

1. In tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro dei centri storici devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere

- studiat i in modo da rispettare la vegetazione esistente, avendo cura di non offenderne gli apparati radicali;
- b) le specie arboree pregiate vanno conservate;
  - c) parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e, quindi, anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo, e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate;
  - d) in tutte le zone, ad esclusione dei centri storici, è prevista la messa a dimora di alberatura ad alto fusto a foglia caduca e di gruppi di arbusti nell'area di proprietà pertinente all'intervento. La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone;
  - e) le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali;
  - f) nelle zone per le attività produttive il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità. In prospiciente di zone per la viabilità il verde dovrà assolvere alla riduzione dell'impatto acustico.

#### ***art. 19 Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone extraurbane***

1. Nelle zone extraurbane il P.R.G. persegue l'obiettivo di valorizzazione dell'edilizia esistente in rapporto al paesaggio mediante:
  - la conservazione delle specie arboree di pregio;
  - la conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario (viali, siepi, filari, gruppi arborei ecc.);
  - la progettazione degli spazi aperti che valorizzi le sistemazioni a verde e le aree di pertinenza;
  - la creazione di viali alberati d'accesso;
  - la messa in opera di alberature di alto fusto e di gruppi di arbusti (utilizzando essenze locali o essenze naturalizzate specifiche della zona) nella pertinenza dell'immobile. La messa in opera può avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione di corridoi ecologici, l'ampliamento o la ricostruzione di aree sboscate, il rinvenimento delle sponde di specchi d'acqua ecc.
2. Per gli edifici posti in prossimità di strade, il verde dovrà essere disposto in modo da ridurre l'inquinamento acustico e la propagazione delle polveri. La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone. Nelle aree in cui insistono attività produttive, il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità.
3. I percorsi storici e la viabilità, con le relative visuali panoramiche, sono oggetto di particolare tutela. La tutela è finalizzata al mantenimento di tutti quegli elementi che connotano l'ambiente vallivo, collinare e montano; a tal fine vanno ripristinate, con tecniche e materiali congrui, le pavimentazioni ed i muriccioli a secco che caratterizzano tali percorsi.  
Per la tutela della visuale panoramica va evitata la compromissione delle prospettive, che dovranno essere tenute in conto nel progetto del verde.
4. Nelle zone agricole le nuove recinzioni delle proprietà (ad eccezione delle strutture di ingresso) devono essere formate con siepi vive, rete metallica, cancellata con zoccolo totalmente interrato, o staccionata. Le recinzioni esistenti (ad esclusione di quelle di valore) vanno adeguate in caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento dell'immobile.
5. Nella progettazione delle opere stradali va prestata particolare cura al disegno delle opere d'arte ed alla tipologia dei manufatti, nonché al loro inserimento nel quadro paesaggistico ed alla sistemazione finale. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistematici, inerbiti e piantumati, con essenze arboree locali. I tracciati e la pendenza devono adeguarsi alla morfologia dei luoghi. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitata ai minimi tecnicamente necessari e vanno rivestiti in massello di pietra locale. Nei pascoli e nelle aree agricole le nuove strade devono, per quanto possibile, seguire i margini del bosco, con tracciati disposti secondo livellata tali da evitare rotture nel quadro paesaggistico e visibili opere d'arte.

6. Gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nel contesto paesaggistico. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono l'assorbimento visivo di quei fabbricati nel contesto naturale.
7. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazione dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.
8. L'esecuzione entro le urbanizzazioni e, ove possibile, negli spazi aperti di nuove linee elettriche di tensione fino a 20.000 V e di nuove linee telefoniche va fatta in cavidotti interrati. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

---

## TITOLO 5° DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI

---

### **art. 20 Condizioni di edificabilità ed asservimento delle aree**

1. Ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione.
2. I vincoli e le cautele speciali posti su alcuni siti e contesti territoriali, regolamentati con le aree di rispetto e di protezione, prevalgono sulle norme di zona.
3. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del P.R.G. non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, salvo che i concessionari si impegnino alla loro realizzazione secondo quanto previsto **dall'art. 84 della L.P. 15/2015 - dall'art. 104 della L.P. 01/2008.**
4. L'amministrazione comunale può richiedere la predisposizione di un piano di lottizzazione, anche se non previsto nella cartografia di PRG, quando vi siano le condizioni per creare una pluralità di edifici ovvero un rilevante insieme di unità abitative o produttive, anche se in un unico edificio, richiedente l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria ovvero quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree **come stabilito dalla L.P. 15/2015 art. 50. di estensione superiore a 5.000 mq sia predisposta con frazionamento e vendita del terreno in lotti edificabili (L.P. 1/2008 e s.m., art. 42 e 90).**
5. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla cartografia idrogeologica provinciale, che costituisce a tutti gli effetti elaborato del PRG, e dalla cartografia del sistema ambientale.
6. In caso di discordanza tra gli elaborati cartografici, l'Amministrazione comunale svolgerà gli accertamenti necessari per risalire alla causa ed eseguirà le rettifiche necessarie, con le modalità previste dalla norme che regolano la materia (L.P. 1/2008 e s.m., art. 34).
7. All'interno del perimetro del centro storico e sugli edifici e manufatti sparsi di origine storica, ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica, oltre alle presenti Norme, deve rispettare anche le prescrizioni e indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione del P.G.T.I.S. In caso di contrasto fra le due normative prevalgono quest'ultime.

**8. Ai fini di una migliore comprensione della norma, si riporta l'elenco delle opere di urbanizzazione del territorio.**

**Si suddividono in:**

- a) **opere di urbanizzazione primaria:**  
- strade a servizio degli insediamenti;

- percorsi pedonali;
  - spazi di sosta e di parcheggio;
  - spazi di verde attrezzato;
  - pubblica illuminazione;
  - reti tecnologiche (idrica, fognatura, distribuzione dell'energia elettrica, gas, telefono);
- b) opere di urbanizzazione secondaria:
- asili nido e le scuole materne;
  - scuole dell'obbligo;
  - attrezzature collettive civiche;
  - attrezzature collettive religiose;
  - spazi per il verde pubblico attrezzato;
  - spazi per il verde pubblico sportivo e gli impianti relativi.

### **art. 21 Applicazione degli indici urbanistici**

1. L'edificazione di un'area comporta il divieto di utilizzo edificatorio della parte necessaria al rispetto dell'indice di fabbricabilità e della superficie coperta.  
Può essere destinata ad ulteriore edificazione solo la superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore.
2. Il Comune tiene una cartografia ed un registro delle aree già utilizzate a fini edificatori con allegati i relativi frazionamenti.
3. I progetti per la concessione edilizia devono individuare, in conformità con gli indici urbanistici, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.

### **art. 22 23 Categorie di intervento edilizio**

1. Gli interventi edilizi sono classificati in:
  - manutenzione ordinaria;
  - manutenzione straordinaria;
  - restauro;
  - risanamento conservativo;
  - ristrutturazione edilizia;
  - sostituzione edilizia;
  - demolizione e ricostruzione;
  - demolizione;
  - nuova edificazione.
2. Le caratteristiche di ciascuna categoria di intervento sono definite dall'articolo 77 della L.P. 15/2015 con le ulteriori specificazioni contenute nelle norme del specificate dal Regolamento Edilizio Comunale e, per gli interventi riguardanti gli insediamenti storici, dalle norme di attuazione del "Piano degli Insediamenti storici di Lasino".
3. Per quanto riguarda le previsioni di sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione si precisa che gli stessi interventi rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia. Fino alla completa revisione della schedatura degli edifici dell'insediamento storico, si continuano ad applicare le specifiche contenute nelle norme del PGIS riferite a queste modalità di intervento.

### **art. 234 Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni edilizie**

1. Per le definizioni ed i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni si rinvia agli articoli 3 della L.P. 15/2015 e 3 del dPP 8-61/Leg/2017.

**1. Costruzione:**

è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alla lettera seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.

**2. Edificio o fabbricato:**

è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni.

**3. Edificio esistente, da recuperare e rudere:**

si adottano le definizioni stabilite dall'art. 2 dell'allegato alla D.G.P. n. 611/2002 recante "Indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano. In particolare:

- si considera edificio esistente il fabbricato individuato catastalmente avente elementi perimetrali fino alla quota di imposta del tetto;
- si considera edificio da recuperare quello individuato catastalmente avente elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca;
- sono ruderi non recuperabili i resti di fabbricati privi dei requisiti specificati nelle definizioni di cui ai commi precedenti.

**4.2.** Le presenti norme sono inoltre integrate con le ulteriori specifiche riportate ai successivi commi.

**2.3. Destinazione d'uso:**

è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:

- nelle zone territoriali omogenee, i cambi fra le categorie funzionali;
- nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extralberghiero e ricettivo in genere, ecc.).

**4. Fronte:**

è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate.

**5. Lotto:**

è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio.

Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.

**6. Piano spicciato:**

è l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato fino al 20% del perimetro e con un massimo di 6 metri complessivi. Nei piani attuativi, qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione planimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti.

**7. Sedime:**

è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni.

**8. Volumi tecnici:**

sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.

**9. Attrezzature ed arredi non soggetti a titolo abilitativo:**

In base a quanto stabilito dall'art. 22 del D.d.P. n. 18/50/Leg d.d. 13 giugno 2010, sono definiti attrezzature ed arredi non soggetti a titolo abilitativo i seguenti manufatti:

- casette da gioco e piccoli depositi da giardino realizzate in legno, di sup. non superiore a mq 4 ed altezza a m 2,20, prive di collegamenti per fornitura servizi e collegamenti funzionali con altre costruzioni;
- barbecue, fissi e mobili, purché di dimensioni limitate secondo gli standard in uso;
- gazebo, fissi e mobili, realizzati nelle aree di pertinenza di edifici residenziali, purché completamente aperti su tutti i lati e con dimensioni massime pari a 3 m di altezza e a 20 mq di superficie coperta;
- pergolati, quali struttura di pertinenza di un edificio per il sostegno di piante rampicanti;
- tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo di dimensioni ridotte, nel rispetto di eventuali criteri stabiliti dal regolamento edilizio e fatti salvi gli edifici soggetti a disciplina dei beni culturali, ricompresi negli insediamenti storici e soggetti a tutela paesaggistica;
- accatastamenti di legna realizzati in adiacenza di edifici residenziali;
- altri elementi di arredo e sistemazione di giardini in genere di limitata entità.

Tali manufatti sono tenuti al solo rispetto delle distanze stabilite dal codice civile.

**10. Serre agricole:**

sono strutture destinate a creare un ambiente artificiale con particolari condizioni di luce, temperatura ed umidità, per favorire specifici processi di coltivazione agricola. Sono realizzate con materiali che consentono il passaggio della luce, stabilmente infisse al suolo oppure rimovibili, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e sono destinate esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate. Si distinguono in due categorie:

**Tunnel temporanei:** strutture realizzate con materiali quali ferri o alluminio e films plastic leggeri, facilmente smontabili e rimovibili, e quindi non infisse stabilmente al suolo, non eseguite con opere murarie, né collegate ad altre opere costruttive edilizie e prive di impianti di acclimatazione. Sono manufatti dal carattere provvisorio di dimensioni ridotte e con altezza che consenta la coltivazione, allestiti per un limitato periodo di tempo ed utilizzati per coperture esclusivamente stagionali di ortaggi, colture minori (fragole, lamponi) e per colture floreali; la dismissione della coltivazione comporta la completa rimozione delle strutture. La realizzazione di queste strutture non comporta trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, e conseguentemente non sono soggette a denuncia d'inizio attività e al rilascio di autorizzazione paesaggistica (art. 98, L.P. 1/2008 e s.m.); non sono inoltre soggette al rispetto delle norme di zona, e possono quindi essere realizzate in qualunque parte del territorio ove sia ammessa la normale coltivazione dei fondi. Tali strutture sono soggette alle norme sulla distanze dai confini e dalle costruzioni, così come prescritto dal codice civile per le coltivazioni agricole delle quali sono copertura. Devono garantire un minimo di decoro urbano e quindi il comune potrà dettare apposite norme in tal senso ovvero fissare l'esclusione dall'utilizzo per zone di particolare pregio paesaggistico, ambientale e storico nell'ambito dello strumento urbanistico generale o attuativo.

**Tunnel permanenti:** strutture realizzate con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da films plastic pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente. Anche se considerate mobili per la presenza di limitate opere di ancoraggio, possono essere dotate di impianti di riscaldamento e sono generalmente usate nell'attività agricola intensiva dalle aziende ortofloricole e vivaistiche per quelle colture poco esigenti sotto l'aspetto termico. Costituiscono modificazione edilizia del territorio tale da incidere sull'aspetto paesaggistico dei luoghi e sono pertanto soggetti a denuncia di inizio attività e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 98 della L.P. 1/2008 e s.m.. La loro realizzazione è consentita in tutte le zone agricole, come definite dagli strumenti di pianificazione territoriale, nonché in quelle dove la coltivazione agricola è ammessa in via transitoria, fino a quando non sarà autorizzata l'utilizzazione delle aree secondo la destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione.

~~Serre propriamente dette: costruzioni realizzate con materiali durevoli e resistenti quali ferro, vetro e simili, dotate di basamento murario e di stabile e fisso ancoraggio al suolo, in modo che il terreno sottostante è praticamente impermeabile ed il microclima interno è regolato in maniera specifica tramite apparati tecnici idonei.~~

~~Sono costruzioni vere e proprie anche se legate all'attività agricola peraltro svolta in maniera intensiva. Sono soggette a denuncia di inizio attività e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 98 della L.P. 1/2008 e s.m.. In via indicativa l'altezza massima non potrà eccedere i metri 5,50 in gronda e 7,00 al colmo. Non potranno essere destinate ad altre funzioni o servizi. In tema di distanze da confini ed edifici vanno osservate le norme vigenti per le altre costruzioni. In ogni caso le distanze non devono risultare inferiori a:~~

- ~~- m 5 dai fabbricati esistenti sul fondo;~~
- ~~- m 10 da tutti gli altri fabbricati;~~
- ~~- m. 10 dal ciglio stradale.~~

- **Manufatti accessori:**

**art. 24 Costruzioni accessorie**

1. Sono le costruzioni funzionali ad un edificio principale e situati sugli spazi di sua diretta pertinenza, destinate a funzioni i servizio di attività o residenza diverse da quelle abitative (box auto, locali di sgombero, tettoie, ecc.), come specificato all'art. 7 dell'allegato 2 alla delibera della G.P. n. 2023/2010 e s.m.
2. Tali fabbricati, realizzati come indicato dagli schemi grafici allegati, non costituiscono volume urbanistico e non possono essere pertanto utilizzati o trasformati per finalità diverse da quelle ammesse in origine.
3. ~~Possono essere realizzati esclusivamente nell'ambito delle aree residenziali e nelle aree a verde privato, in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza di cui sono pertinenza, alle seguenti condizioni: altezza max. m 3,00, volume max. per unità abitativa mc 30,00, fino ad un volume massimo accorpato di mc 150 lordi.~~  
La realizzazione di legnaie è consentita esclusivamente all'interno dei centri abitati nelle aree residenziali e nelle aree a verde privato, solo in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza di cui sono pertinenza, alle seguenti condizioni:
  - a) la struttura portante sia realizzata completamente in legno;
  - b) le chiusure laterali siano realizzate in graticcio di legno;
  - c) il volume per ogni singolo alloggio non superi i 30 mc e quello complessivo i 150 mc;
  - d) l'altezza Hf non sia superiore a 3,00 m;
  - e) siano demoliti gli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza dell'edificio;
  - f) siano rispettate le distanze minime dai confini e fra le costruzioni disposte dal Codice Civile;
  - g) siano rispettate le distanze minime delle strade previste dalle norme di zone, a meno che non siano pertinenze di edifici situati in area di rispetto stradale; in tal caso esse possono essere avvicinate alla strada fino a raggiungere la stessa distanza del fabbricato di pertinenza, purché siano realizzate in aderenza ad esso, nel rispetto comunque del Codice Civile;
  - h) i listelli in legno del rivestimento siano posti ad una distanza tra loro minima di cm 5, garantendo la trasparenza della struttura.
  - i) distanze da edifici e confini: si rinvia all'allegato 2 della deliberazione GP 2023/2010;
4. Le forme ed i materiali siano conformi allo schema Allegato 1 delle presenti norme;
5. E' ammesso discostarsi dalla tipologia al fine di adeguarsi coerentemente con il contesto architettonico e paesaggistico ove il manufatto deve essere inserito previo parere di coerenza architettonica espresso dalla commissione edilizia comunale.
6. Nell'ambito del centro storico valgono le specifiche norme di attuazione.

**art. 25 Parametri geometrici dell'edificazione****Altezza del fabbricato:**

è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spicciato e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata (vedi schema allegato).


In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inseriva totalmente.

Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati.


Qualora il piano di spicciato del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto all'andamento naturale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento. In presenza di avvallamenti o di documentate esigenze idrogeologiche, l'altezza del fabbricato può essere misurata dal piano del terreno di riporto, purché preventivamente autorizzato.

Nei soli casi di pianificazioni subordinate, ai fini della misurazione dell'altezza massima, si assume per andamento naturale del terreno il piano quotato di progetto all'atto di presentazione della domanda di lottizzazione derivante da limitate operazioni di sbancamento finalizzate ad un migliore e più razionale utilizzo del territorio.

MISURAZIONE DELL'ALTEZZA IN PRESENZA DI RAMPA DI ACCESSO AL LIVELLO INTERRATO

**cancellato**

SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA MISURAZIONE DELLE ALTEZZE

**cancellato**

**1.Altezza di interpiano:**

è la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale.

**2.Altezza utile:**

è la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale.

**3.Superficie coperta:**

è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze.

**4.Superficie fondiaria:**

è la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato.

**5.Superficie territoriale:**

è un ambito territoriale susecibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

**6.Superficie permeabili:**

è la superficie che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde aquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscono tale permeabilità.

**7.Superficie utile linda:**

è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati.

**8.Superficie utile netta:**

è la superficie utile linda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisorii dell'edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni.

**9.Volume edilizio:**

è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio.

**10.Volume entro terra o interrato:**

è il volume completamente interrato.

**11.Volume fuori terra:**

è il volume emergente dal piano di spieccato.

**12.Volume urbanistico:**

è il volume edilizio calcolato utilizzando i parametri urbanistici.

**13.Lotto minimo:**

è l'area minima richiesta dalle singole norme di zona al fine di una corretta utilizzazione del suolo e gestione urbanistica. Essa può essere costituita anche da più particelle catastali accorpate, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

**14.Indice di fabbricabilità territoriale:**

è il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibili per ogni metro quadrato di superficie territoriale, ossia misurata al lordo delle aree destinate all'edificazione ed all'urbanizzazione primaria e secondaria (vedi definizione al punto 1). Si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un piano attuativo.

**15.Indice di fabbricabilità fondiaria:**

è il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria, ossia misurata al netto delle zone destinate alla viabilità (vedi definizione al punto 2). Si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.

**16.Rapporto di copertura:**

la percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.

~~è la destinazione che risulta dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, o dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge n. 765/1967.~~

### **art. 2526 Distanze minime per le costruzioni**

1. Tutti gli interventi edificatori, ed in particolare le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti, devono rispettare le distanze minime tra fabbricati, dai confini e dai terrapieni stabiliti dalla delibera della G.P. n. 2023 di data 3 settembre 2010, **Allegato 2, e successive modificazioni ed integrazioni, successivamente integrata con deliberazioni n. 1427 del 1 luglio 2011, n. 1858 del 26 agosto 2011, n. 2918 del 27 dicembre 2012, n. 1553 del 26 luglio 2013 e n. 2088 del 4 ottobre 2013.**
  2. Ai fini del rispetto delle distanze dai confini, costituiscono confine anche i perimetri delle zone F “Aree per attrezzature e servizi pubblici”. Non costituiscono confine i perimetri delle altre zone.
  3. Per l'equiparazione delle zone di PRG con la zonizzazione contenuta nel D.M. 1444/1968 sugli standard urbanistici si rinvia all'Allegato 1 delle presenti norme.
- ~~1.Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscano volume, purché di aggetto non superiore a m 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.~~
- ~~2.Per gli edifici esistenti al 04.03.2008, data di entrata in vigore della L.P. 01/2008, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 86 della legge urbanistica e alla deliberazione della G.P. n. 1531 del 25 giugno 2010.~~
- ~~3.Per gli edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 86 della legge urbanistica e alla deliberazione della G.P. n. 1531 del 25 giugno 2010.~~
- ~~4.I manufatti accessori alle abitazioni, qualora non realizzati in aderenza, devono rispettare la distanze minime di m. 3 dai fabbricati e m. 1,5 dai confini.~~
- ~~5.I manufatti accessori devono rispettare le distanze minime dai fabbricati e dai confini stabilite dall'art. 7 dell'allegato 2 alla delibera della G.P. n. 2023/2010.~~
- ~~6.Per le distanze minime dagli edifici dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno come scogliere, terre armate ed altri manufatti ad esclusione dei manufatti accessori di cui al punto 4, valgono le disposizioni stabilite dagli artt. 9, 10, 11 e 12 dell'allegato 2 alla delibera della G.P. n. 2023/2010.~~
- ~~7.Per i volumi tecnici valgono le distanze fissate per gli edifici.~~

### **art. 26 Soppresso**

### **art. 27 Distanze minime per le costruzioni dalle strade urbane**

1. Nell'ambito delle aree ~~specificatamente destinate all'insediamento, per insediamenti a prevalenza residenziale, delle aree per attrezzature e servizi pubblici, delle aree per attività produttive e delle aree per impianti a servizio dell'agricoltura~~, le distanze minime delle costruzioni dal limite delle strade esistenti, con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti, sono le seguenti:
  - m. 5 per strade di larghezza inferiore a m. 7;
  - m. 7,50 per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
  - m. 10 per strade di larghezza superiore a m. 15.Dette misure integrano la tabella C per i valori di competenza dei PRG.
2. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di zone soggette a piani attuativi per comprovati e condivisi motivi tecnici di organizzazione urbanistica.

### **art. 28 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali**

1. L'esercizio dell'attività commerciale è regolata dalla L.P. 17/2010, dal suo regolamento attuativo dPP 6-108/Leg/2013 e dai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1339 di data 01/07/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la definizione delle tipologie delle attività commerciali, i criteri di insediamento, i parcheggi pertinenziali ed ulteriori parametri si rinvia direttamente alla legislazione provinciale fatte salve le ulteriori e seguenti specificazioni di competenza dal PRG.
  - 1.Gli esercizi commerciali al dettaglio sono suddivisi nelle seguenti classi dimensionali:
    - esercizi di vicinato: quelli con una superficie di vendita non superiore a 100 mq;
    - medie strutture di vendita: gli esercizi con una superficie superiore a 100 mq fino a 400 mq;
    - grandi strutture di vendita: gli esercizi con una superficie superiore a 400 mq fino a 1.500 mq.
  - 2.La superficie di vendita è l'area destinata alla vendita ed all'esposizione delle merci, compresa quella degli uffici aperti al pubblico. E' esclusa quella dei servizi igienici, scale interne e volumi tecnici e quella dei depositi, magazzini o locali di lavorazione, che devono essere separati da pareti fisse ed inaccessibili al pubblico.
  - 3.Il centro commerciale è una grande struttura di vendita, inserita in un complesso edilizio, progettato in modo unitario, costituita da più esercizi che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
  - 4.La pluralità di esercizi commerciali, con una superficie complessiva di vendita equivalente a quella delle grandi strutture, inseriti in un complesso edilizio, anche fisicamente discontinuo, progettato in modo unitario, è equiparata al centro commerciale anche se non è dotata di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente.
- 5.3.Le norme di attuazione del P.R.G. specificano, in base alla classificazione urbanistica, se sono ammessi gli esercizi commerciali al dettaglio e quali tipologie dimensionali siano consentite. Gli interventi di costruzione, ampliamento e trasferimento delle attività commerciali, oltre alle presenti disposizioni, devono rispettare anche le specifiche norme che regolano la materia.

### **art. 29 Dotazioni *minime* di parcheggio**

1. Lo standard di parcheggio pertinenziale delle diverse attività e funzioni viene definito dall'articolo 60 ed allegato A del regolamento attuativo dPP 8-61/Leg/2017 ai sensi dell'articolo 13 della LP 15/2015.
  - 1.Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dei manufatti esistenti devono prevedere, in relazione alle funzioni dell'edificio, spazi di parcheggio nella misura stabilita dalle norme di zona e dalle disposizioni provinciali che regolano la materia (D.G.P. n. 1241 del 16.06.2006 e s.m.) di cui si riportano le tabelle delle funzioni e delle dotazioni, che costituiscono un limite inderogabile. E' fatto salvo l'obbligo di riservare almeno un quarto dello spazio minimo richiesto direttamente accessibile dall'esterno del lotto di pertinenza, al fine di non gravare sulla pubblica via con l'occupazione della stessa.
  - 2.Lo spazio per il parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. Ad ogni posto macchina devono essere attribuiti almeno 12.50 mq. Ai fini del presente articolo, si considera superficie a parcheggio quella che si ottiene moltiplicando il numero dei posti macchina proposti dal progetto per 12.50 mq, indipendentemente dalla loro superficie reale.

3. Nelle aree destinate all'edificazione è consentito costruire parcheggi interrati in aderenza ai fabbricati esistenti in deroga alla superficie coperta massima, fino a soddisfare gli standard minimi di legge.

### ***art. 30 Ampliamenti volumetrici sempre ammessi***

1. Tutte le opere finalizzate al consolidamento statico o all'isolamento termo-acustico, comportanti aumento di spessore di elementi strutturali quali tetti, muratura portante esterna e simili, sono da considerarsi aumenti volumetrici sempre permessi .
  2. Sono assimilati a questi gli aumenti volumetrici dovuti ad aggiustamenti di pendenze di falde, purché tali modifiche siano contenute in 2 punti di percentuale rispetto alla pendenza media della falda considerata, e siano giustificate da opportunità tecniche o funzionali.
  3. E' inoltre sempre ammesso quell' aumento di volume necessario per il ripristino di una corretta pendenza delle falde principali del tetto (35 - 40 %), che si ottiene alzando la trave di colmo mantenendo ferma la quota di banchina, uniformandosi alla pendenza delle coperture adiacenti, nel rispetto dei diritti di terzi e delle norme di Codice Civile.

### *art. 31 Compensazioni per aree agricole di pregio*

1. Con l'art. 38 delle norme di attuazione, il PUP subordina la riduzione delle aree agricole di pregio alla compensazione con aree aventi destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli.
  2. L'utilizzo effettivo delle aree agricole di pregio per fini insediativi è subordinata alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 62 comma 11 lett. b) della L.P. 1/2008 che dovrà stabilire le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione dell'area individuata al fine della loro compensazione, riportando:
    - la quantificazione della superficie agricola in compensazione, che non dovrà essere inferiore all'80% della superficie trasformata;
    - l'insieme degli interventi atti al ripristino della coltivabilità, ed in particolare le operazioni necessarie per garantire l'accessibilità al sito ed il mantenimento e/o ripristino delle murature di sostegno.
  3. Il PRG di Lasino prevede la seguente operazione compensativa:
    - aree agricole di pregio da trasformare: area in loc. "Barcolo", contrassegnata dalle p.f. 1960/1 (porzione), 1967/1 (porzione) 1967/2 (porzione) e 1967/3 (porzione) in C.c. Lasino, da destinare a zona produttiva di interesse locale;
    - aree agricole di pregio in compensazione: area in loc. "Pozze", contrassegnata dalle p.f. 2857 e 2858 in C.c. Lasino, in origine destinata a bosco.

*Spazi di Parcheggio, art. 59 della L.P. 01/2008 Tabella A – allegato 3 alla Delibera della G.P. n. 2023/2010*

~~cancellate~~

## **Titolo 6° Sistema insediativo e produttivo**

---

### **art. 32 Aree per insediamenti residenziali**

1. Sono aree finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Esse comprendono gli insediamenti residenziali di origine storica, quelli di recente edificazione e le aree destinate alle nuove espansioni.  
Le aree per insediamenti residenziali si dividono in:
  - zone A: insediamenti residenziali di antica formazione;
  - zone B: insediamenti residenziali di recente formazione;
  - zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione.
2. Salvo diversa prescrizione delle norme di zona, nelle aree residenziali sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici, asili nido e le attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo, elettromagnetico ed acustico). Sono ammesse le attività commerciali di vicinato e le medie strutture di vendita.
3. **Sono ammessi i Oltre all'installazione di tunnel temporanei, per una superficie massima di mq 20,00. e di attrezzature ed arredi non rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio di cui all'art. 25, è consentita la realizzazione di manufatti accessori nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dalle presenti norme.**  
**Tali costruzioni, ammesse nella misura massima di una per ogni lotto, non vengono computate agli effetti della determinazione degli indici urbanistici.**

### **art. 33 Zone A: insediamenti residenziali di antica formazione**

1. Sono aree di tessuto edilizio di origine storica o interessate da nuclei di edilizia storica aventi pregio paesaggistico ambientale e costituenti memoria della tradizione insediativa locale.  
Si suddividono in:
  - A1] centro storico;
  - [A2] nucleo storico isolato.
2. Tali aree sono disciplinate dal Piano degli insediamenti storici del Comune di Lasino, costituente parte integrante del PRG, redatto su apposite cartografie cui si rimanda.

### **art. 34 Zone B: insediamenti residenziali di recente formazione**

1. Sono aree destinate prevalentemente agli insediamenti di tipo residenziale, totalmente o parzialmente edificate, da consolidare, riqualificare o integrare con interventi di sistemazione urbanistica ed edilizia.
2. Si suddividono in:
  - [B1] aree residenziali saturate;
  - [B2] aree residenziali di completamento;

### **art. 35 Zone B1: aree residenziali saturate**

1. Sono aree residenziali edificate, che si contraddistinguono per la densità edilizia relativamente alta o comunque tale da sconsigliare ulteriori insediamenti.
2. Sono consentiti solo gli interventi sui fabbricati esistenti, di qualsiasi entità fino alla demolizione e ricostruzione, con aumento di volume lordo fuori terra VI fino a un max del 20% calcolato sul volume lordo fuori terra esistente.

3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
  - altezza del fabbricato: non superiore a 10,00 m;

#### ***art. 36 Zone B2: aree residenziali di completamento***

1. Sono aree residenziali edificate, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori.
2. Sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione del fabbricato esistente.

##### *Tipo [B2 a]*

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,53 mq/mq;
- ~~- indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 me/mq;~~
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 10,0 m.
- ~~- altezza del fabbricato: non superiore a 10,00 m;~~
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

##### *Tipo [B2 b]*

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,48 mq/mq;
- ~~- indice di fabbricabilità fondiaria: 1,8 me/mq;~~
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 10,0 m.
- ~~- altezza del fabbricato: non superiore a 10,00 m;~~
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

##### *Tipo [B2 c]*

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,41 mq/mq;
- ~~- indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 me/mq;~~
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 10,0 m.
- ~~- altezza del fabbricato: non superiore a 10,00 m;~~
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

##### *Tipo [B2d]*

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,30 mq/mq;
- ~~- indice di fabbricabilità fondiaria: 1,0 me/mq;~~
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 7,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 7,0 m.
- ~~- indice di fabbricabilità fondiaria: 1,0 me/mq;~~
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

3. L'altezza del fabbricato Hf viene indicata solo all'esclusivo fine di calcolare le distanze minime da altre costruzioni e dai confini in applicazione dell'articolo 5, Allegato 2 della Del G.P. 2023/2010.

**art. 37 Zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione**

1. Sono aree di nuova urbanizzazione destinate alla realizzazione di insediamenti di tipo residenziale.
2. Si suddividono in:
  - [C1] aree residenziali di espansione;

**art. 38 Zone C1: aree residenziali di espansione**

1. Sono aree residenziali di nuova edificazione, finalizzate a soddisfare il fabbisogno di abitazioni primarie.
2. Si tratta di aree soggette ad obbligo di lottizzazione, il cui sviluppo va orientato alla realizzazione di una pluralità di edifici dimensionalmente contenuti, evitando il sorgere di monoblocchi o complessi edilizi di notevole volume rispetto alle aree residenziali circostanti.  
In tali aree si applicano i seguenti parametri:

Tipo /C1a/

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,41 mq/mq;
- ~~indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc/mq;~~
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 10,0 m.
- ~~altezza del fabbricato: non superiore a 8,50 m;~~
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

Tipo /C1a/

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,41 mq/mq;
- ~~indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc/mq;~~
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 7,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 8,0 m.
- ~~altezza del fabbricato: non superiore a 7,50 m;~~
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.
- tipologia edilizia: edificio unifamiliare o bifamiliare.

**art. 39 Soppresso**

**art. 40 Zone D: aree per attività produttive e terziarie**

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate generalmente nei settori secondario o terziario.
2. Si suddividono in aree per:
  - a) insediamenti produttivi del settore secondario:
    - [L] di livello locale;
  - b) impianti e strutture per l'agricoltura:
    - [N] normali;
  - c) attrezzature ed impianti turistici:
    - [Al] alberghi;

- campeggi;
- d) attività estrattive:
  - [Cv] cave

#### **art. 41 Aree per insediamenti produttivi del settore secondario**

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate nel settore secondario, individuate dal PRG per gli insediamenti di livello locale [ L ].
  2. Sono ammesse le seguenti attività produttive:
    - produzione industriale e artigianale di beni;
    - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
    - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
    - impianti e attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
    - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- E' ammessa la commercializzazione delle merci ivi prodotte e di quelle complementari all'attività svolta, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
3. Sono escluse le attività di lavorazione delle sostanze minerali, di riciclaggio dei rifiuti dell'edilizia, le attività di betonaggio e le lavorazioni chimiche nocive.
  4. **La realizzazione di abitazioni o altre forme di insediamento sono stabilite dal Titolo IV, capitolo II del dPP 8-61/Leg/2017. Non sono consentiti insediamenti residenziali ad eccezione di una sola unità abitativa per il custode o il titolare dell'azienda, per ciascun impianto o laboratorio, non eccedente i 400 metri cubi misurati al lordo delle murature e di un solaio, e non superiore al 30% del volume urbanistico complessivo, da realizzare all'interno della struttura produttiva. E' inoltre ammessa la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, negli specifici casi previsti dalla normativa provinciale che disciplina la materia (d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18 50/leg., art. 38).**
  5. Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:
    - superficie minima del lotto: 1.500 mq;
    - altezza massima del fabbricato: 8,50 m;
    - rapporto di copertura massimo: 50%.
  6. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente (D.P.G.P. 26.01.1987, n°1-14/Leg.)
  7. All'interno delle aree produttive deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio **secondo quanto disposto dalla D.G.P. n. 1241 del 16.06.2006 e s.m. e riportato all'art. 29 delle presenti norme secondo quanto disposto dall'articolo 60 e tabella A del dPP 8-61/Leg/2017.**
  8. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde, sistemata con piantumazioni arboree di essenze locali. L'area destinata a verde non può essere computata nelle superfici a parcheggio né utilizzata quale spazio di manovra per gli automezzi.

#### **art. 42 Aree per attività commerciali**

1. Sono aree destinate alle attività commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio [N], riportate nella cartografia di PRG e sottoposte alla disciplina della deliberazione della G.P. n. 1339 del 1 luglio 2013 concernente "Approvazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall'art. 13 della L.P. n. 17/10 recante "Disciplina dell'attività commerciale".
2. Le norme del presente articolo sono subordinate alle disposizioni transitorie dettate dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/2011 in attesa dei nuovi criteri di programmazione urbanistica commerciale previsti dalla L.P. n. 17/2010.

3. Non sono consentiti insediamenti residenziali ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, non eccedente i mc 400 e non superiore al 30% del volume urbanistico complessivo, da realizzare all'interno della struttura terziaria contestualmente ad essa. Sono invece ammesse le attività complementari all'abitazione come uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, esercizi pubblici, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), strutture ricettive, laboratori artigianali, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico).
4. Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:
  - superficie minima del lotto: mq 1.000;
  - altezza massima del fabbricato: 8,50 m;
  - rapporto di copertura massimo: 40%.
5. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde, sistemata con piantumazioni arboree di essenze locali. L'area destinata a verde non può essere computata nelle superfici a parcheggio né utilizzata programmaticamente quale spazio di manovra per gli automezzi.
6. In tema di parcheggi pertinenziali per le attività commerciali all'ingrosso valgono le disposizioni dell'articolo 60, del dPP 8-61/Leg/2017 Allegato A.

#### **art. 43 Aree per attrezzature turistico-ricettivo**

1. Sono aree destinate alle attività ricettive come: gli alberghi, gli ostelli per la gioventù, le colonie, i rifugi alpini, i campeggi e le residenze turistiche alberghiere, come definite dalle specifiche norme provinciali che regola- no la materia. La cartografia di piano indica la destinazione specifica di ogni area.
2. Non sono consentiti insediamenti residenziali ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda non eccedente i mc 400 e non superiore al 30% del volume urbanistico complessivo, da realizzare all'interno della struttura ricettiva contestualmente ad essa.
3. All'interno delle aree turistico-ricettive deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio secondo quanto disposto dalla D.G.P. n. 1241 del 16.06.2006 e s.m. e riportato all'art. 29 delle presenti norme.
4. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella di zona, è ammesso l'ampliamento fino al 10% del volume urbanistico esistente.
5. Aree per alberghi.

Sono aree ricettive destinate all'insediamento di:

- attrezzature alberghiere;
- strutture complementari per lo svago, il relax ed il tempo libero;
- esercizi commerciali di vicinato.

In tali aree si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,90 mq/mq;

~~indice di fabbricabilità fondiaria: 3,0 mc/mq;~~

- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 4

- altezza di controllo del fronte He: 10 m.

- altezza del fabbricato Hf: 12 m.

~~indice di fabbricabilità fondiaria: 3,0 mc/mq;~~

- rapporto di copertura: non superiore al 40%;

Nelle aree ricadenti all'interno delle zone di protezione dei laghi è esclusa qualsiasi nuova costruzione, salvo l'ampliamento degli alberghi esistenti nel limite massimo del 20% del volume utile complessivo. Tale ampliamento non potrà comunque avvicinarsi alla riva del lago.

6. Aree per campeggi.

Sono spazi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o altro mezzo di pernottamento e

soggiorno autonomo, come disciplinati dalla L.P. n. 33/1990 e s.m.

Per gli interventi edificatori si applicano i seguenti parametri:

- altezza massima dei fabbricati Hf: m 6,50;
- volume massimo per attrezzature e servizi: mc/utente 5,00.

Sono esclusi dal computo volumetrico gli allestimenti fissi (boungalow).

7. Il PRG individua a Lagolo un'area, di proprietà comunale, da destinare a campeggio. La struttura ricettiva dovrà caratterizzarsi quale attrezzatura turistica all'aria aperta a bassa densità ricettiva (max. 400 utenti) con impatto paesaggistico/ambientale contenuto. A tale fine, le operazioni di adattamento del suolo e gli interventi edificatori dovranno attenersi ai seguenti principi:

- dovrà essere rispettata l'orografia del terreno esistente, salvaguardando nel possibile le presenze arboree di pregio e le emergenze naturali caratterizzanti, quali rocce e rivi d'acqua;
- nella realizzazione dei nuovi volumi si dovranno prediligere soluzioni architettoniche "leggere", caratterizzate dall'uso del legno, acciaio e vetro, limitando l'uso del calcestruzzo rivestito in pietra alle piattaforme ed alle strutture di sostegno.

#### ***art. 44 Zone L: aree per attività estrattive***

1. Sono aree , individuate dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali, destinate alle attività di estrazione e lavorazione dei minerali.  
Tale piano localizza nel Comune di Calavino attività estrattive all'aperto (cave) per l'utilizzo di calcare e marna per cemento, definite in cartografia con il simbolo [Cv].
2. I lavori relativi alla gestione di queste attività possono essere iniziati solo dopo l'approvazione di un programma di coltivazione, redatto in conformità al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ed alle specifiche norme che regolano la materia (L.P. n. 6/2007 e s.m.).
3. I programmi di coltivazione devono: pianificare l'attività prevedendo lotti funzionali da utilizzare in tempi successivi, progettare il graduale recupero ambientale delle aree già utilizzate, individuare la superficie da destinare alla lavorazione del materiale e prevedere la creazione di adeguate mascherature vegetali.
4. Nelle aree di coltivazione e di discarica è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa.

#### ***art. 45 Zone E: aree del territorio aperto***

1. Sono l'insieme delle aree non specificatamente destinate all'insediamento umano, individuate e disciplinate dal PUP e definite dal PRG.
2. Si suddividono in:
  - aree agricole;
  - aree agricole di pregio;
  - altre aree agricole
  - prati e pascoli;
  - boschi;
  - aree improductive.
  - strutture a servizio dell'agricoltura

#### **ZONE AGRICOLE**

#### ***art. 46 Aree agricole***

1. Sono aree destinate all'agricoltura, ove possono collocarsi solo attività produttive agricole, **ai sensi degli articoli 37 e 38 del PUP. con i relativi impianti, strutture e infrastrutture.**

2. L'edificazione è ammessa ai sensi degli articoli 112 L.P. 15/2015 e nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal dPP/8-61/Leg/2017 - Titolo IV - Capo I°.

1. In tali aree, per lo svolgimento delle attività agricole esercitate professionalmente, sono consentiti i seguenti interventi urbanistici ed edili:

- ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, depositi attrezzi, essicatoi;
- tettoie, silos e manufatti di servizio all'attività agricola nel contesto del centro aziendale;
- serre agricole, secondo i dettami del Regolamento edilizio comunale.

Previo parere favorevole dell'organo provinciale preposto, è inoltre ammessa la realizzazione di:

- strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;

- impianti per il recupero e trattamento di residui zoootenici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia;

- maneggi;

- esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili.

E' ammessa la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;

- l'intervento abbia carattere di eccezionalità e sia limitato ai soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali;

- previa autorizzazione da rilasciare dall'organo provinciale preposto.

E' inoltre ammessa la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, negli specifici casi previsti dalla normativa provinciale che disciplina la materia (d.P.P. 8 marzo 2010, n. 8 40/leg., art. 2)

Nei volumi edili costituenti la sede del centro aziendale è consentito allestire spazi commerciali, con la tipologia dimensionale degli esercizi di vicinato, per la vendita diretta dei prodotti dell'azienda agricola.

2. Condizione imprescindibile per l'effettuazione di tali interventi è il rispetto dei seguenti requisiti:

- il richiedente svolga l'attività agricola a titolo professionale;

- l'azienda agricola richiedente disponga di una superficie fondiaria a destinazione agricola di PRG (normale e di pregio) non asservita ad altri fabbricati non inferiore a mq 20.000, di cui almeno mq 15.000 siti nel Comune di Lasino e la parte restante in comuni limitrofi;

- l'azienda agricola risulti direttamente proprietaria di una quota non inferiore a 10.000 mq della superficie agricola utilizzata per la richiesta di intervento.

Per superficie fondiaria dell'azienda agricola si intende la superficie complessiva delle particelle di proprietà del conduttore, situate nelle aree agricole od agricole di pregio del territorio comunale.

Il comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

Ai fini edificatori l'indice trasferito da altri comuni non potrà essere superiore a quello previsto dal PRG del Comune di Lasino.

Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

- superficie minima del fondo utilizzato per l'edificazione:

- mq 3.000 fino alla quota di m 400 s.l.m.;

- mq 1.500 sopra quota m 400 s.l.m.;

- indice di fabbricabilità fondiario: 0,08 mc/mq;

- volume massimo:

- per attività produttive: mc 1.200;

- per abitazione: mc 400;

- l'altezza massima dei fabbricati: m 9,00;

- rapporto di copertura massimo misurato sul lotto utilizzato per l'edificazione: 30%.

~~La realizzazione di nuovi fabbricati ad uso produttivo è subordinata al preventivo recupero dei volumi esistenti all'interno della medesima azienda agricola. Tutti i fabbricati dovranno risultare aggregati in un unico centro aziendale.~~

~~3. Da parte di soggetti non esercitanti l'attività agricola a titolo professionale è comunque sempre ammessa nelle aree agricole del PRG la costruzione di modeste strutture per il ricovero di attrezzi, per depositi e simili, da realizzare esclusivamente in legno, ad eccezione della struttura di fondazione, secondo tipologie tradizionali con superficie coperta massima mq 12 e volume massimo di mc 30, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini, il limite della superficie coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimazioni.~~

~~La realizzazione di tali manufatti è subordinata alle seguenti condizioni:~~

~~l'edificazione va destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, il manufatto va realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente; le colture devono essere in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;~~

~~è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula:  $(SA/1000 + SB/5000) > 1$ , dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;~~

~~è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zoootenici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevata. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA.~~

~~La destinazione d'uso di tali manufatti non può essere mutata.~~

~~Il comune annota le aree dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste nel registro delle aree agricole di cui al precedente articolo, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.~~

**3.** Per l'attività agritouristica si rinvia alle disposizioni provinciali in materia. deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agritouristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa provinciale di settore e comunque purché siano soddisfatte le seguenti condizioni (art. 37, comma 5, delle Norme di attuazione del PUP):

~~il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale;~~

~~non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità deve comprendere almeno la prima colazione;~~

~~i nuovi edifici da destinare ad attività agritouristica devono essere realizzati in prossimità degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo;~~

~~- i requisiti sopra elencati nonché la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agrieola devono essere preventivamente verificati dall'organo provinciale preposto.~~

**5.4.** Il comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

**6.5.** Ai fini edificatori l'indice trasferito da altri comuni non potrà essere superiore a quello previsto dal PRG del Comune di Lasino.

Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

- superficie minima del fondo utilizzato per l'edificazione:
  - mq 3.000 fino alla quota di m 400 s.l.m.;
  - mq 1.500 sopra quota m 400 s.l.m.;
- indice di fabbricabilità fondiario: 0,08 mc/mq;
- volume massimo:
  - per attività produttive: mc 1.200;
  - per abitazione: mc 400;
- l'altezza massima dei fabbricati: m 9,00;

- rapporto di copertura massimo misurato sul lotto utilizzato per l'edificazione: 30%.

La realizzazione di nuovi fabbricati ad uso produttivo è subordinata al preventivo recupero dei volumi esistenti all'interno della medesima azienda agricola.

Tutti i fabbricati dovranno risultare aggregati in un unico centro aziendale.

**La densità fondiaria può essere calcolata utilizzando le superfici aziendali come definite dalla L.P. 15/2015 art. 112, comma 3.**

**7.6.** Per gli edifici esistenti alla data di **entrata in vigore della legge urbanistica L.P. 1/2008 approvazione del PRG** è ammesso l'ampliamento, usufruibile una sola volta, fino al 20% del volume **lordo fuori terra VI** esistente o alternativamente fino a 200 mc lordi, a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero edificio. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso, salvo che per l'inserimento di funzioni attinenti l'attività agricola.

**8.7.** Per gli edifici esistenti di origine storica individuati dal Piano degli Insediamenti Storici nonché censiti quale patrimonio edilizio montano, sono ammessi solo gli interventi previsti dai rispettivi piani urbanistici e specificati nelle schede di rilevazione. In assenza di tali strumenti, per i fabbricati agricoli dismessi (masi, masetti, malghe, opifici, mulini e similari) sono ammessi solo interventi di risanamento che non comportino aumento di volume ed incremento del numero di alloggi superiore ad una unità. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione della memoria storica rispettando la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi del manufatto originario.

**9.8.** Gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, concessionati prima del 06.11.1987, possono essere destinati a tutte le funzioni consentite nelle aree residenziali, limitando comunque l'incremento del numero di alloggi sull'esistente ad una unità. E' consentito l'aumento volumetrico di cui al comma 6.

**10.9.** Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 6, 7 e 8, per edificio si intende soltanto l'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili.

#### **art. 47 Aree agricole di pregio**

1. Sono le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico, sotto il profilo sia economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.
2. In tali aree sono ammessi solamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo, con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture **previste ai sensi dei commi 2, 3 e 5** dell'articolo precedente se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, di ubicarle in altre parti del territorio.
3. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, nonché per gli edifici rurali ed i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e similari), vale quanto stabilito dai commi 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo.
4. La riduzione delle aree agricole di pregio è subordinata alla compensazione con altre aree aventi destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, con superficie non inferiore all'80% del suolo agricolo trasformato (art. 38 delle norme di attuazione del P.U.P.). Le modalità di attuazione della compensazione sono specificate all'art. 31 delle presenti norme.

#### **art. 47bis Altre aree agricole**

1. Sono ulteriori aree destinate all'agricoltura, non riportate nel sistema cartografico delle aree agricole del PUP.
2. In tali aree si applica la stessa disciplina urbanistica delle aree agricole.

#### **art. 48 Prati e pascoli**

1. Sono aree a prato e a pascolo i territori di montagna destinati alla fienagione e al pascolo, funzionali alla promozione e sviluppo della zootecnia.

2. Sono consentiti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti, i seguenti interventi edilizi diretti:
  - a) miglioramento e risistemazione delle strade d'accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse con sezione non superiore a m 3.00;
  - b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, d'approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
  - c) opere di miglioria e risanamento degli edifici esistenti destinati ad attività zootecniche con ampliamento fino al 20% del volume **lordo fuori terra VI utile** purché senza cambio di destinazione. Il volume in ampliamento non può essere trasferito da un fabbricato ad un altro.
3. Per gli edifici esistenti, è consentito lo svolgimento di attività agritouristica o di ristoro, purché ad essa venga destinato un volume non superiore al 20% dell'intero edificio e in ogni caso non superiore a mc 400.

#### **art. 49 Boschi**

1. Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo, **come definiti dalla L.P. 11/2007**, destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Sono ammesse esclusivamente le attività e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione, nell'ambito di quanto previsto dal PUP (artt. 38 e 40).
3. E' altresì consentita la realizzazione di appostamenti fissi di caccia, nelle tipologie costruttive ed in base **alle disposizioni attuative delle norme provinciali**. ~~ai criteri generali stabiliti dalla D.G.P. n. 2844 del 32.10.2003~~.
4. Per gli edifici esistenti, fino alla predisposizione ed entrata in vigore dello strumento urbanistico per l'utilizzo del patrimonio edilizio montano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento di volume. A tale fine, per edificio si intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche. Tettoie e simili.

#### **art. 50 Aree a elevata naturalità**

1. Sono aree in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e d'accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
2. In tali zone può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere e infrastrutture d'interesse generale, compresi i bacini di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione, senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza ampliamenti di volume.

#### **art. 51 Aree per strutture a servizio dell'agricoltura**

1. Sono aree ricomprese nell'ambito delle zone agricole, destinate alla realizzazione di impianti e strutture produttive inerenti l'agricoltura, la zootecnia o la pescicoltura come: magazzini per i prodotti agricoli, allevamenti di bestiame, impianti agricoli speciali ed impianti per l'orticoltura e l'acquacoltura. La cartografia di piano indica la destinazione specifica di ogni area.
2. **Gli insediamenti abitativi sono ammessi in ottemperanza a quanto già richiamato al precedente articolo 46. Salvo diversa prescrizione, non sono consentiti insediamenti residenziali ad eccezione di una sola unità residenziale necessaria per il custode o il titolare dell'impianto o dell'azienda.** Il

~~volume destinato ad uso abitativo non può eccedere i 400 metri cubi, misurati al lordo delle murature e di un solaio, ed essere superiore al 30% del volume urbanistico complessivo. È inoltre ammessa la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, negli specifici casi previsti dalla normativa provinciale che disciplina la materia (d.P.P. 8 marzo 2010, n. 8/40/leg., art. 2)~~

3. All'interno di ciascuna area per impianti a servizio dell'agricoltura deve essere garantita la disponibilità di almeno n. 4 parcheggi per autoveicoli. In caso di insediamento di attività residenziali, commerciali o agrituristiche vanno aggiunte le relative quote di superficie a parcheggio, calcolate in base a quanto disposto dalla normativa provinciale vigente in materia di parcheggi.
4. Aziende agricole: sono aree destinate all'insediamento di aziende agricole attrezzate per l'immagazzinamento, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia locale .  
Sono ammesse le seguenti attività agricole:

- impianti per lo stoccaggio, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli locali e delle carni prodotte dalla filiera zootecnica locale;
- magazzini per la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui al punto precedente;
- cantine e magazzini di frutta;
- strutture per l'assistenza ed il riposo degli addetti stanziali e/o stagionali;
- attività agrituristiche e di turismo rurale.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima dei fabbricati: 11,00 m, esclusi silos ed altri volumi tecnici;
- rapporto di copertura massimo: 50%.

5. Impianti zootechnici [ Z ]: sono aree destinate all'insediamento di stalle ed allevamenti di bestiame in genere.

Oltre alle stalle per l'allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, deposito e manutenzione di attrezzi ed utensili, sono ammesse le seguenti attività agricole:

- stoccaggio e preparazione di mangimi;
- recinti per il bestiame;
- strutture per l'assistenza ed il riposo degli addetti stanziali e/o stagionali;
- vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola con la tipologia edilizia degli esercizi di vicinato;
- attività agrituristiche e di turismo rurale.

La costruzione di nuovi fabbricati per l'insediamento delle attività sopra elencate sono subordinate alla presenza o alla realizzazione di un fabbricato dell'azienda agricola adibito a stalla.  
Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima: 9,00 m;
- rapporto di copertura massimo: 50%.

## **art. 52 Zone F: Aree per attrezzature e servizi pubblici**

1. Sono aree finalizzate alla qualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e delle attrezzature di interesse comune.
2. Il PRG individua in modo specifico e puntuale la localizzazione di attrezzature e servizi pubblici esistenti da confermare o di nuova previsione [pr]. Si suddividono in aree per:
3. Si suddividono in aree per:
  - attrezzature pubbliche:
    - [ca] civili-amministrative;
    - [sc] scolastiche-culturali;
    - [r] religiose;
    - [s] sportive all'aperto;
  - verde pubblico:
    - [vp] parco pubblico;

- [va] verde di protezione;
  - [pb] parco balneare;
  - parcheggi pubblici;
  - attrezzature ed impianti tecnici
    - [ c ] cimitero;
    - [ D ] depuratore;
    - [ T ] infrastrutture tecnologiche;
    - [Crm] centro raccolta materiali;
    - [ Rr ] impianto di recupero rifiuti speciali
4. Le specificazioni riportate in cartografia di PRG hanno valore indicativo, ed è consentita con deliberazione del Consiglio comunale una diversa utilizzazione purché aventi le caratteristiche del servizio pubblico e nel rispetto degli standard urbanistici. E' comunque consentita la costruzione di strutture leggere, come tettoie e pensiline, per la protezione da eventi atmosferici.
  5. In tali aree possono essere ammessi anche interventi di iniziativa privata, previa stipula di convenzione, con la quale il promotore si impegna a consentire l'uso pubblico delle strutture secondo modalità da definire nella convenzione stessa.

#### ***art. 53 Attrezzature pubbliche***

1. Salvo diversa specificazione contenuta nella pianificazione attuativa, gli interventi edificatori nelle aree per attrezzature pubbliche, ad esclusione di quelle sportive, devono rispettare i seguenti parametri:
  - altezza massima: m 10,50;
  - rapporto di copertura massimo: 50%.
2. Nell'ambito delle attrezzature civili-amministrative e scolastiche, esistenti e di progetto, è sempre ammessa la destinazione per spazi ausiliari e di servizio ad uso comunale, quali depositi, magazzini, ecc.
3. Nelle aree per impianti sportivi all'aperto [ s ], è consentita solo la realizzazione di manufatti e fabbricati funzionali alla pratica sportiva, alle esigenze degli spettatori e alla gestione e manutenzione degli impianti.

Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima: m 4,00;
- volume massimo del fabbricato: mc 500

Sono ammesse coperture pneumatiche stagionali, non considerate costruzioni e pertanto non soggette al rispetto degli indici urbanistici ed edilizi.

4. All'interno delle aree per attrezzature pubbliche deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio secondo quanto disposto dalla normativa provinciale vigente in materia di parcheggi.
5. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde, sistemata con piantumazioni arboree di essenze locali. L'area destinata a verde non può essere computata nelle superfici a parcheggio né utilizzata programmaticamente quale spazio di manovra per gli automezzi.

#### ***art. 54 Verde pubblico***

1. Sono spazi aperti destinati ai giardini, al gioco, allo sport ed al tempo libero in genere.
2. In tali aree è consentita la realizzazione di piccole attrezzature sportive, giochi, percorsi, e tutte le attività del tempo libero. E' inoltre consentita l'installazione di strutture ed impianti tecnologici interrati o di piccole dimensioni, che non comportino limiti alla fruibilità pubblica del verde.
3. Le aree a parco pubblico [vp] sono riservate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport. In tali aree è consentita l'edificazione di piccoli chioschi bar e di locali per la manutenzione del verde.

Si applicano i seguenti parametri:

- altezza massima del fabbricato: m 4,00;
- volume massimo del fabbricato: mc 200.

Nelle aree a parco pubblico di superficie non inferiore a mq 4.000 è ammessa la realizzazione di parcheggi interrati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- i parcheggi siano destinati ad uso pubblico e/o pertinenziale collettivo;
- la struttura sia realizzata completamente interrata ed interamente ricoperta con strato di terreno vegetale di altezza non inferiore a m 0,80, rinverdito e piantumato;
- i dispositivi di accesso, di sicurezza ed areazione non interferiscano con le funzioni pedonali e ricreative del verde;
- la superficie della struttura interrata linda non superi il 50% della superficie complessiva dell'area.

4. Le aree a verde di protezione [va] sono destinate all'arredo vegetale degli spazi urbani nonché alla protezione degli insediamenti dall'inquinamento acustico mediante barriere verdi e schermi alberati.

5. Le aree a parco balneare [pb] sono individuate per la valorizzazione delle sponde dei laghi. A tal fine il parco potrà ospitare:

- attrezzature per la balneazione, quali spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, pontili, attacchi e ricoveri per imbarcazioni;
- attrezzature di ristoro, quali chioschi, bar, ristoranti e strutture in precario per feste campestri.

Tali attrezzature andranno organizzate in modo che:

- costituiscano un tutt'organico architettonicamente caratterizzato che dia risalto al fronte lago;
- non impediscono il pubblico accesso alle sponde;
- non producano ostacoli alla percorribilità delle sponde per una larghezza di almeno m 5,00 dal lago;
- i manufatti siano collocati ad una ragionevole distanza dalle sponde;
- i parcheggi di servizio siano posti in posizione defilata e arretrata.

Tali interventi, da sottoporre a convenzione con l'amministrazione comunale, dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:

- indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,05;
- altezza massima del fabbricato: m 4,00;
- rapporto di copertura massimo: 1%.

### ***art. 55 Parcheggi pubblici***

1. Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli con l'accesso aperto a tutti, nella forma gratuita o a pagamento.
2. I parcheggi realizzati a bordo strada devono garantire le seguenti condizioni:
  - non interferire con il traffico stradale;
  - disporre di percorsi riparati per i pedoni;
  - essere attrezzati, nel possibile, con alberature.
3. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata anche alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberature. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati o fuori terra o multipiano.
4. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si richiama quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1241/2006 e s.m.

### ***art. 56 Attrezzature ed impianti tecnici***

1. Sono aree destinate all'insediamento di impianti tecnologici ed attrezzature tecniche di interesse generale, generalmente associati ad area di rispetto che limita gli interventi di edificazione ed infrastrutturazione del territorio.  
La cartografia del PRG riporta i più significativi impianti tecnologici urbani con relative aree di rispetto.

- Nelle aree destinate ad attrezzature ed impianti tecnici sono ammessi solo gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica necessari al funzionamento del servizio a cui sono destinate, nel rispetto dei regolamenti e delle specifiche leggi di settore e delle presenti norme.

### **art. 57 Cimiteri**

- Sono aree destinate alla inumazione dei morti ed ai relativi servizi ed impianti.
- Salvo diversa previsione cartografica, l'area di rispetto cimiteriale viene stabilita in m 50 misurati dalla recinzione esterna della struttura.
- All'interno di dette aree valgono le limitazioni e criteri fissati dall'articolo 9 del dPP 8-61/Leg/2017.
- ~~Nelle fasce di rispetto cimiteriale è sempre ammessa la realizzazione di servizi e strutture connessi con l'attività cimiteriale. Previa parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è inoltre consentita la realizzazione di opere pubbliche, di interesse pubblico ed altri interventi edili compatibili, nelle modalità stabilite dall'Allegato 4 della delibera della G.P. n. 2023 di data 3 settembre 2010 e qui riportate:~~
  - d)fascia inferiore a 25 metri:  
~~nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;~~  
~~parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;~~  
~~parchi, giardini serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;~~
  - e)fascia compresa tra 25 e 50 metri:  
~~le opere di cui al punto precedente;~~  
~~attrezzature sportive di modeste dimensioni, purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico.~~

~~2.Sugli edifici esistenti sono consentiti, nel rispetto delle previsioni di zona, gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia, previsti dalle norme di zona.~~  
~~E' inoltre consentito, al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo e previa parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, l'ampliamento nei limiti delle norme di zona, nonché il cambio di destinazione d'uso e la demolizione con ricostruzione.~~

### **art. 58 Depuratori**

- Sono impianti destinati al trattamento ed alla depurazione dei liquami di pubbliche fognature
- Le distanze di rispetto dagli impianti di depurazione esistenti sono individuate dal P.R.G., conformemente alle norme contenute nel "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla D.G.P. n. 850 del 28.04.2006; di cui si riporta la tabella.

DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF"			
SCOPERTI:	della potenzialità inferiore ai 200 abitanti	ml. 40	dalla recinzione
	della potenzialità superiore ai 200 abitanti	ml. 50	dalla recinzione
COPERTI:	della potenzialità inferiore ai 200 abitanti	ml. 20	dal centro dell'impianto
	della potenzialità superiore ai 200 abitanti	ml. 30	dal centro dell'impianto

- Gli abitati di Lasino e Madruzzo risultano collegati all'impianto di depurazione pubblico sito a Calavino.  
L'abitato di Pergolese è attualmente parzialmente servito da impianto di trattamento "Imhoff" coperto, posto al centro del paese sulla sponda sinistra del torrente Rimone, della potenzialità inferiore ai 200 abitanti, la cui fascia di rispetto risulta pertanto di 20 m. E' in fase di esecuzione il collegamento fognario con l'impianto di depurazione di Pietramurata.

4. Nella zona di rispetto è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio. Deve ritenersi esclusa anche la realizzazione di stazioni di distribuzioni di carburante e i relativi accessori.

Nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, è consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione.

A tal fine, deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienicosanitarie.

Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati, che possono essere realizzati alle seguenti condizioni:

- non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
- siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

A tal fine, devono essere preventivamente acquisiti i pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

E' altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore e delle condizioni di cui al punto precedente, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, tra le quali, a titolo esemplificativo:

- attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili);
- parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion, camper, roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo.

5. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, con l'esclusione degli aumenti di volume.

#### ***art. 59 Impianti di recupero rifiuti speciali***

1. Sono aree destinate alla raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di rifiuti e dal "Piano comprensoriale di smaltimenti dei rifiuti speciali".

2. In tale aree sono consentite esclusivamente le seguenti attività nell'ambito dei rifiuti:

- stoccaggio provvisorio di rifiuti in conto proprio;
- utilizzazione di rifiuti pretrattati ai fini del recupero ambientale;
- attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi ai fini del recupero o riutilizzo degli stessi diversi dall'incenerimento con potenzialità inferiore a 35.000 t/anno;
- trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di materiale da utilizzare nei recuperi ambientali, qualora previsti e consentiti dalla normativa di settore, per un quantitativo massimo di 120.000 t/anno; tale attività deve essere esercitata nell'area in cui si svolgono le operazioni di recupero ambientale.

3. Il PRG individua nel territorio del Comune di Lasino un impianto di recupero rifiuti speciali in località "Predere", da destinare al trattamento dei rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni dell'attività edilizia.

L'attrezzamento dell'impianto dovrà essere attuato nel rispetto delle presenti modalità:

- a) è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere alla cessazione della stessa;
- b) le strutture dell'impianto dovranno trovare collocazione nell'area pianeggiante, opportunamente mascherate tramite una fascia alberata posizionata sul lato ovest dell'area;
- c) la parte del lotto per attività estrattiva non utilizzata dall'impianto dovrà essere opportunamente rinaturalizzata.

**art. 60 Zone H: verde privato**


1. Sono aree individuate in cartografia, poste all'interno dei centri abitati e ricadenti in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto.
2. All'interno di esse è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno. Possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura od attrezzate a giardino o parco di uso privato, condominiale o pubblico. E' consentita la realizzazione di manufatti accessori alla residenza quali depositi per attrezzi agricoli e legnaie, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal Regolamento edilizio comunale. E' ammessa l'installazione o la costruzione di attrezzature sportive all'aperto di uso privato
3. Per gli edifici esistenti sono ammesse le funzioni previste per le aree residenziali. Nell'ambito di un programma di riqualificazione formale e funzionale del fabbricato, è consentito per una sola volta l'ampliamento del 10% del volume urbanistico esistente.

**TITOLO 7° OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO****art. 61 Viabilità e spazi pubblici**

1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici urbani (isole pedonali, aree per il mercato, spazi per manifestazioni, ecc.). Il PRG specifica la viabilità locale esistente, da potenziare e di progetto. Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla tabella A allegata alla D.G.P. n. 909 d. data 3.02.1995 e successive modificazioni ed integrazioni (come da ultima Del. GP 1427 di data 01/07/2011).
2. Si applicano le tabelle A, B e C del testo unico in vigore tenendo in considerazioni i valori di competenza del PRG determinati al precedente articolo 27.

TABELLA A DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO		
CATEGORIA STRADALE	PIATTAFORMA STRADALE (in metri)	
AUTOSTRADA	.....	.....
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	minima: 10,50	massima: 18,60
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	minima: 9,50	massima: 10,50
3 <sup>a</sup> CATEGORIA	minima: 7,50	massima: 9,50
4 <sup>a</sup> CATEGORIA	minima: 4,50	massima: 7,00
ALTRÉ STRADE	minima: 4,50*	massima: 7,00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	.....	massima: 3,00

(\*) Al di fuori delle zone insediativa e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.



cancellato

~~3. Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano.~~

~~4. Le strade sono dotate di fasce di rispetto, destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio. Fuori dal centro abitato esse hanno anche la funzione di proteggere gli insediamenti dai disagi causati dal traffico veicolare. Esse hanno la dimensione indicata nelle tabelle B e C della D.G.P. 03 febbraio 1995 come modificata con deliberazione n. 1427 del 01 luglio 2011..~~

TABELLA B LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPECTO STRADALI ai fuori delle aree specificamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA DELLA STRADA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi e svincoli
AUTOSTRADA	60	---	---	150
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	30	60	90	120
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	25	50	75	100
3 <sup>a</sup> CATEGORIA	20	40	60	---
4 <sup>a</sup> CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRÉ STRADE	10	20*	30*	---

(\*) Larghezza stabilita dalle presenti norme.  
NB: Con la dizione "altri strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:  
- dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;  
- dall'asse stradale per le strade di progetto;  
- dal centro dei simboli per i raccordi e/o svincoli.

TABELLA C LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPECTO STRADALI all'interno delle aree specificamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA DELLA STRADA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi e svincoli
AUTOSTRADA	(*)	40	60	150
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	10*	40	60	60
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	7,5*	35	45	60
3 <sup>a</sup> CATEGORIA	7,5*	25	35	35*
4 <sup>a</sup> CATEGORIA	5*	15	25	25
ALTRÉ STRADE	5*	10*	15*	15*

(\*) Per le suesistenti esistente la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.  
(\*) Larghezza stabilita dalle presenti norme.  
NB: Con la dizione "altri strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:  
- dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;  
- dall'asse stradale per le strade di progetto;  
- dal centro dei simboli per i raccordi e/o svincoli.

cancellato

~~3. Al fine dell'applicazione delle tabelle si intende per:  
- limite della strada~~

~~è il confine della piattaforma stradale, intendendosi essa come l'area pavimentata costruita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta;~~

~~asse stradale~~

~~è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare;~~

~~è la linea risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.~~

~~4. Per la definizione delle fasce di rispetto della viabilità locale si fa riferimento alle indicazioni riportate nelle Tabelle B e C, per la categoria "altre strade".~~

~~5. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi edificazione anche interrata, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale. La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dal presente strumento urbanistico.~~

~~2.3. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade **classificate o classificabili come esistenti**, è ammessa sia l'ampliamento dentro e fuori terra sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.~~

Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade **classificate o classificabili come di progetto o da potenziare**, sono ammessi i seguenti interventi, nel rispetto delle previsioni urbanistiche di zona:

- ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
- demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

L'entità dell'ampliamento, se non specificata dalla norma di zona, è determinata nella misura massima del 20% del volume **lordo fuori terra VI** preesistente alla data di entrata in vigore del PUP 1987 (9 dicembre 1987).

Nel caso di edifici di interesse pubblico, la predetta misura può formare oggetto di deroga.

~~4. Sono comunque consentite, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.P. n. 909/1995 e s.m.:~~

- ~~la realizzazione di volumi intinti da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'articolo 9 della legge 122/1989 (Legge Tognoli);~~
- ~~la realizzazione di volumi intinti da destinare a garage di pertinenza di edifici a destinazione diversa da residenziale solo nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.~~

~~3.4. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.~~

~~4.5. L'edificazione di nuove aree residenziali a ridosso di infrastrutture stradali deve essere accompagnata da un'idonea valutazione del clima acustico, al fine di definire, se necessario, le opere di mitigazione acustica, in relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/2004.~~

~~5.6. Le zone interessate da fasce di rispetto stradali possono comunque essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria, nel rispetto degli indici e dei parametri propri della zona definita dal P.R.G.~~

## **art. 62 Impianti di telecomunicazione**

1. Sono impianti tecnologici relativi ai vari sistemi delle telecomunicazioni, nel cui intorno le funzioni previste dalla cartografia di piano possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni. Le limitazioni sono finalizzate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al

funziona- mento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, come stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge n. 36/01 “ *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici ed elettromagnetici*”.

#### **art. 63 Elettrodotti e metanodotti**

1. Sono attrezzature tecnologiche a rete, rispettivamente destinate al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica e del gas metano, la cui presenza è associata ad una fascia di rispetto dove le funzioni previste dalla cartografia del PRG possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli poti dalla presenza delle infrastrutture.
2. Per determinare la compatibilità con la presenza di elettrodotti si fa riferimento alla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 con relativo decreto attuativo D.C.P.M. 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generato dagli elettrodotti*”, nonché al D.Dirett. del 29.05.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 05.07.2008, n.156, S.O. “*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*”.
3. La cartografia di PRG riporta la distanza di prima approssimazione degli elettrodotti (DPA), calcolata dall’Ente gestore/proprietario della linea in base alla norma di cui al punto precedente. Per le linee in media tensione a 20 KV la distanza di prima approssimazione (DPA) è dimensionata in 7 m misurati dall’interasse della linea. Tale distanza dovrà in ogni caso essere individuata sul campo con riferimento all’asse reale dell’elettrodotto.  
Per le cabine elettriche di trasformazione da 20KV la distanza di prima approssimazione (DPA) è dimensionata in 7 m misurati dall’filo esterno del fabbricato.
4. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che prevedano permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità degli elettrodotti dovranno preventivamente determinare la fascia di rispetto a garanzia del soddisfacimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.C.P.M. 8 luglio 2003. Tale fascia di rispetto, specificatamente riferita all’area dell’intervento, andrà richiesta all’ente gestore/proprietario della linea che provvederà a calcolarla secondo la metodologia di calcolo prevista dal D.Dirett. Del 29 maggio 2008.
5. Per i metanodotti fa riferimento il D.M. 24.11.1984 che istituisce lungo la rete del metanodotto una servitù di inedificabilità su una fascia di 11 m per lato, derogabile solo dalla società concessionaria.

### **TITOLO 8° STRUMENTI ATTUATIVI DELLE PREVISIONI DEL PRG**

---

#### **art. 64 Piani attuativi**

1. I piani attuativi sono strumenti subordinati al PRG finalizzati a specificare e sviluppare nel dettaglio le previsioni formulate su alcune aree del territorio. ~~(art. 38 della LP 1/2008 e s.m.) Le caratteristiche dei piani attuativi sono preciseate all’art. 10 del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.~~  
~~L’individuazione dei piani attuativi, tipologia e procedimenti, devono rispettare le indicazioni contenute nella legge provinciale art. 49 e seguenti della L.P. 15/2015. Le caratteristiche e contenuti minimi dei piani attuativi sono preciseate dal regolamento attuativo della legge provincia agli articoli 4 e seguenti del Titolo I Capo I dPP 8/61/Leg/2017.~~
- 2.~~Le modalità di attivazione dei piani sono specificate al Capo IX della L.P. 1/2008 e s.m. Quando è obbligatoria l’approvazione di un piano di lottizzazione, il Comune può approvare un apposito piano guida di carattere preliminare allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione, secondo quanto stabilito dall’art. 43 della L.P. 1/2008 e s.m..~~
- 3.~~Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri a cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.P. 1/2008 e s.m. e relativo regolamento d’attuazione.~~
- 4.~~Salvo diverse specifiche prescrizioni, sino all’approvazione dei piani attuativi sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume, finalizzati alla conservazione del bene (art. 19~~

~~del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg); sono inoltre sempre ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione dei manufatti esistenti, mentre non è consentita la costruzione di parcheggi interrati. Nei fondi agricoli sono ammesse le sole opere di gestione culturale.~~

~~5. Fino all'espropriazione o all'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, nelle aree soggette a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità sono ammesse le attività in essere prima dell'imposizione del vincolo (art. 19 del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg). Non è consentita la costruzione di parcheggi interrati.~~

~~6. In presenza di particolari situazioni morfologiche o di documentati problemi idrogeologici, il piano attuativo potrà modificare il piano di campagna mediante riporti o scavi di terreno. La nuova quota costituirà il riferimento geometrico per la misurazione delle nuove costruzioni.~~

~~7. I piani attuativi possono prevedere, all'interno delle aree di loro pertinenza, distanze dai confini e dalle costruzioni inferiori a quelle prescritte dalle norme di zona nonché, per comprovati e condivisi motivi di qualificazione urbanistica, altezze superiori a quelle massime consentite dalle norme di zona.~~

2. Per i piani attuativi già attivati valgono le norme di PRG vigenti all'atto della loro approvazione.

## **TITOLO 9° PRESCRIZIONI FINALI**

---

### ***art. 65 Interventi di infrastrutturazione***

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono ammessi in qualsiasi zona, anche in assenza di previsione urbanistica, purché compatibili con i vincoli e le tutele paesistiche di cui all'art. 8 delle norme di attuazione del P.U.P. e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di sicurezza del territorio (art. 46 delle norme di attuazione del P.U.P.).

### ***art. 66 Deroghe***

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge.

### ***art. 66 Norme transitorie e finali***


1. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme, cessano di essere applicate le disposizioni contenute all'interno del precedente strumento urbanistico.

2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.


## ALLEGATI

### **Allegato 1 - Schema tipologico delle costruzioni accessorie (art. 25 NdA)**

#### MANUFATTO ACCESSORIO IN ADERENZA ALL'EDIFICIO



#### MANUFATTO ACCESSORIO ISOLATO



**Allegato 2 - Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444/1968 (art. 26 NdA)**

1. Ai fini della equiparazione della zonizzazione del presente PRG alla tabella e funzioni stabilite dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1694 sugli "standard Urbanistici" si applicano le seguenti equiparazioni di zona:

<b>Destinazione</b>	<b>Articoli NdA</b>	<b>Zona territoriale omogenee D.M. n. 1444/1968</b>
Centro storico	NdA	A
Zone residenziali sature e di completamento	35-36	B
Zone residenziali di espansione	38	C
Zone per attrezzature ricettive e alberghiere	43	C
Zone produttive ed impianti	40, 41, 42, 44, 51	D
Zone agricole	46, 47, 47bis	E
Zone silvo pastorali	48, 49, 50	E
Zone per servizi ed attrezzature pubbliche (amministrative, sociali, culturali, assistenziali, sportive, ricreative, religiose)	52 e seguenti	F

2. Le equiparazioni di zona trovano applicazione anche riguardo alla normativa provinciale in materiali di rispetto delle distanze delle costruzioni come previsto all'Allegato 2 art. 13 comma 2, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m..